

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Bassegna del presidente dei lavori delle Commissioni e risposte di vari membri — Convalidamento dell'elezione del collegio di Lanusei — Estrazione a sorte del nome di cinque deputati impiegati, eccedenti il numero legale nella Camera — Interpellanze del deputato Robecchi sul regolamento per l'imposta personale e mobiliare — Risposte del ministro delle finanze — Obbiezioni del deputato Arnulfo sopra altri punti — Ordine del giorno motivato del deputato Robecchi — Osservazioni dei deputati Moia e Depretis e opposizioni dei ministri delle finanze, e di grazia e giustizia, e del deputato Torelli — È rigettato — Discussione del progetto di legge per maggiori spese destinate all'arginamento dell'Isère e dell'Arc — Osservazioni del ministro delle finanze — Questione pregiudiziale mossa dal relatore Gerbore — Osservazioni dei deputati Lanza, Despina e Chenal, e risposte del ministro dei lavori pubblici — Rigetto della questione pregiudiziale — Considerazioni del deputato Louaraz — Presentazione di due progetti di legge del ministro degli affari esteri, per modificazioni ed aggiunte alla tariffa postale, e per lo stabilimento di uffizi postali ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova.*

La seduta è aperta alle ore 1 5/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

AIRENTI, segretario, dà lettura del sunto delle seguenti petizioni:

5281. Cinque notai di Savigliano invitano la Camera a promuovere l'adozione di alcune basi che essi propongono per la riforma delle attuali leggi e regolamenti sul notariato, e chiedono che si sospenda intanto l'approvazione degli articoli 28, 31 e 37 del nuovo progetto di legge sui diritti d'insinuazione.

5282. 64 cittadini membri della corporazione israelitica di Torino eccitano la Camera a sanzionare il progetto di legge presentato dal Ministero per la costituzione delle Università israelitiche, ed adducono varie considerazioni tendenti a dimostrare i benefici che col medesimo verranno apportati al culto israelitico.

5283. Pol Luigi, di Giaveno, capitano in ritiro, presenta una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

5284. La corporazione israelitica di Cuneo invita la Camera ad accogliere favorevolmente il progetto di legge presentato dal Ministero, riflettente la costituzione delle Università israelitiche.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, metto ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

(I deputati Brofferio, Delitala, e Lachenal prestano giuramento.)

BASSEGNA DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI.

PRESIDENTE. La Camera è stata parecchie volte nella necessità di sospendere le sue sedute per mancanza di relazioni su progetti di leggi che potessero portarsi in discussione.

Il Parlamento ed il paese si preoccupano troppo naturalmente, e troppo giustamente del modo in cui procedono i nostri lavori, perchè ed a maigrado che si abbia per molte di queste leggi la certezza, per altre la probabilità, che non vengano ancora portate alla discussione per la lunghezza delle indagini preliminari che si richiedono, sia pur tuttavia opportuno conoscere in quali condizioni si trovino questi lavori.

Perciò io, attenendomi ai precedenti che si sono seguiti altre volte in simili circostanze, pregherò i presidenti ed i relatori, od, in difetto dei medesimi, i membri delle Commissioni che si trovano presenti, a voler dare ragguaglio dello stato in cui si trovano i lavori preparatorii sulle leggi che furono presentate.

Comincerò dalla Commissione del bilancio.

CADORNA C. Domando la parola.

La Commissione del bilancio dopo essersi radunata ed aver costituite le Sotto-Commissioni, si radunò nuovamente all'oggetto di stabilire alcune norme generali pel procedimento della discussione tanto nelle Sotto-Commissioni che nella Commissione generale. Fra le altre cose deliberò che si dovessero presentarle le questioni generali che fossero nate in ciascuna Sotto-Commissione; ciò ebbe già luogo, imperocchè in una adunanza della Commissione generale furono presentate alcune di queste questioni generali e particolarmente

quella che riguarda la prima categoria di tutti i bilanci. Ma la Commissione generale credette di non poter prendere alcuna deliberazione senza avere alcuni elementi di fatto ed alcune indicazioni che vennero chieste al Ministero; finora però queste indicazioni non sono pervenute alla Commissione generale; conseguentemente essa non può continuare in queste questioni. Però siccome contemporaneamente potrebbero prepararsi lavori sopra le altre categorie del bilancio, così mi sono diretto, non ha guari, ai signori relatori dei bilanci dai quali seppi che fra non molto potranno essere in pronto alcuni lavori da sottoporre alla Commissione generale. Se la Camera desidererà poi ulteriori schiarimenti intorno a cadun bilancio, io credo che li potrà avere più precisi da ciascun relatore.

PRESIDENTE. Allora io pregherei i presidenti e relatori delle diverse Sotto-Commissioni di voler dare ulteriori ragguagli.

SERRA F. M. Come presidente di una delle sezioni della Commissione del bilancio, debbo dichiarare che, per le ragioni appunto indicate dall'onorevole Cadorna, presidente della Commissione generale, la Sotto-Commissione che è incaricata dell'esame dei bilanci degli esteri, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia non ha potuto procedere oltre nei suoi lavori perchè i relatori stanno aspettando che nella Commissione generale si decida prima di tutto sopra i punti generali sottoposti a discussione.

PRESIDENTE. Passeremo alle altre Commissioni.

«Esercizio del peso sottile nel portofranco di Genova.»

QUAGLIA. Il relatore della Commissione presenterà domani o dopodomani la sua relazione. Se vi fu qualche ritardo, ciò provenne dacchè si dovettero aspettare alcuni documenti che si erano chiesti, e che ora sono giunti.

PRESIDENTE. « Riordinamento giudiziario. »

ASTENGO. La Commissione ha tenute moltissime sedute, ma non ha ancora potuto ultimare i suoi lavori. Essa continuerà ad occuparsene, ed appena le sarà possibile presenterà la sua relazione.

PRESIDENTE. « Costituzione delle Università israelitiche. »

CARQUET. La Commission a rencontré dans son travail de graves difficultés et des divergences d'opinions tout à fait saillantes. Elle a voulu s'éclairer, reconnaître quels étaient les désirs des différentes corporations israélitiques de l'Etat, et prendre connaissance exacte de toutes les pétitions qui ont été présentées à ce sujet.

Aujourd'hui des rapports lui sont parvenus de la plupart des Universités. Elle s'est depuis lors de nouveau réunie et a nommé un rapporteur; mais le travail de monsieur le rapporteur ne serait que préparatoire, parce qu'on aurait encore à s'entendre avec monsieur le ministre de l'intérieur.

PRESIDENTE. « Ordinamento del catasto. »

LANZA. Non vedendo presente il presidente, come segretario di quella Commissione, ho l'onore di annunciare che gli studi per l'ordinamento di un catasto stabile progredirono finora con molta alacrità, e si tennero parecchie sedute molto lunghe, le quali diedero luogo a discussioni assai gravi; ma la Commissione si trovò come arrestata da una delle basi del catasto, che è quella relativamente al modo di misurare e costituire le mappe.

È sorta una questione gravissima su questo punto, il quale richiede, non solo dei ragionamenti, ma anche degli esperimenti che ora appunto si stanno attuando.

PRESIDENTE. « Modificazioni ed aggiunte al Codice penale. »

PATERA. Non essendo presente il presidente di questa Commissione, qual segretario ho l'onore di riferire alla Camera che la Commissione già si occupò di questo progetto di legge, che già nominò a relatore l'onorevole Tecchio, il quale spero fra pochi giorni presenterà alla Commissione la relazione, che sarà quindi deposta sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. « Condotta dell'acqua potabile da Busalla a Genova. »

CADORNA RAFFAELE. In assenza del presidente della Commissione e nella mia qualità di segretario della medesima mi fo carico di annunciare che essa si è già radunata, ma avendo bisogno di documenti dal Ministero, ne lo richiese; ieri l'altro li ottenne; ieri sera radunatasi, riconobbe esserle ancora necessari altri documenti che questa mattina si affrettò di chiedere al Ministero.

PRESIDENTE. « Diminuzione del canone gabellario. »

BRIGNONE. La Commissione ha terminato i suoi lavori, e avanti ieri ha nominato il suo relatore. Lo zelo con cui l'onorevole deputato cui è affidato questo incarico è solito adempiere agli incarichi che si assume, è garante che al più presto possibile presenterà la relazione; tuttavia ha bisogno ancora di qualche giorno, e forse di una settimana.

PRESIDENTE. « Riforma dei diritti di bollo e di insinuazione. »

CADORNA CARLO. Come presidente della Commissione dirò che essa non fu nominata che negli ultimi giorni di gennaio; si costituì il primo del corrente mese, e sebbene non siamo che all'otto, ha già tenuto sette lunghe sedute. I membri che la compongono furono sollecitati ad intervenire, ma la Camera comprenderà, che per quanto grande sia l'attività che si metta in questo lavoro, ciò non pertanto la Commissione non potrà così presto terminare i suoi studi.

La Camera se ne persuaderà facilmente guardando, non solo all'importanza e alla difficoltà del soggetto, ma anche considerando che una delle due leggi si compone di 120 articoli, oltre a 120 articoli di tariffa, e l'altra legge è di 47 articoli.

La Commissione continuerà nell'impegno di portare al più presto possibile a termine i suoi lavori.

PRESIDENTE. Restano sei altri progetti di legge, per i quali le Commissioni non essendosi costituite che nel corrente mese di febbraio, non mi pare il caso di chiederne conto. Tuttavia siccome per alcuni di questi l'esame non potrà essere che spiccio, io farò una raccomandazione generale ai membri delle Commissioni ed ai signori relatori di voler sollecitare i loro lavori, perchè la Camera non si trovi così spesso nel caso di interrompere le sue sedute.

SERRA F. M. Come presidente della Commissione che deve occuparsi della legge intorno al beneficio dei poveri, debbo dichiarare che la Commissione solo stamattina si è costituita; ma siccome molte disposizioni di quel progetto di legge dovranno essere coordinate con quelle della legge di riordinamento dell'ordine giudiziario, bisogna che una tenga dietro all'altra, e prima che la Commissione che deve dare il suo avviso sulla legge del riordinamento giudiziario abbia compiuto il suo lavoro, la Commissione per la legge sull'ammissione al beneficio dei poveri non potrà compiere il suo.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Moia per relazione di elezioni.

MOIA, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera l'ele-

zione del collegio di Lanusei seguita nella persona del signor avvocato cavaliere Cristoforo Mameli.

Gli elettori iscritti sono 420, divisi in due sezioni. La prima consta di 220 elettori, la seconda di 200. Nel primo giorno dell'elezione nella prima sezione accorsero volanti 46 e 48 nella seconda. I voti si distribuirono nel seguente modo: l'avvocato Brofferio ebbe in una sezione suffragi 52, nell'altra 13. Il cavaliere Mameli Cristoforo ottenne in una sezione voti 10, nell'altra 21; 18 voti andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge, si dovette addivenire alla votazione di ballottaggio. In questa i voti si divisero nel seguente modo:

L'avvocato Angelo Brofferio ebbe in una sezione voti 33 e 15, nell'altra; il cavaliere Mameli conseguì in una sezione voti 17 e nell'altra 54. Per tal guisa il signor Mameli in complesso ebbe voti 51, ed il signor Brofferio 48.

L'ufficio quindi proclamò deputato il cavaliere Cristoforo Mameli, consigliere di Stato, il quale aveva ottenuto un maggior numero di voti.

Tutte le operazioni elettorali procedettero con regolarità, e non occorrerebbe di fare veruna osservazione su questa elezione, se non vi fosse una circostanza di fatto che riferirò ora alla Camera. Nei comuni di Palana ed Urzolei non poté essere pubblicato il decreto di convocazione del collegio elettorale, perchè, stante lo straripamento di un fiume che separa questi comuni dal capoluogo, non vi fu modo, per quanta diligenza vi mettersero i carabinieri, di ciò specialmente incaricati dall'intendente, di spedire in quei comuni il decreto di convocazione. Simile circostanza, se si vuol considerare semplicemente i particolari del fatto, non si presentò ancora alla discussione della Camera. Ma la questione che ne emerge, in alcuni casi che hanno una grande analogia con quello che ora ci occupa, fu già ampiamente discussa e risolta.

E l'ufficio vi volle appunto conformarsi alle decisioni precedenti della Camera.

La questione è questa: si tratta di sapere se, quando per un caso di forza maggiore, un numero qualunque di elettori è impedito dal prendere parte alla votazione, la votazione che ebbe luogo per mezzo degli elettori presenti possa riputarsi valida; l'ufficio vi ha giudicato, lo ripeto, per l'affermativa. Ho quindi l'onore di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del cavaliere Cristoforo Mameli, seguita nel collegio di Lanusei.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio.
(La Camera approva.)

ESTRAZIONE A SORTE DI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Allorquando la Camera verificò il numero dei deputati impiegati che erano nel suo seno, riconobbe esservi ancora posto per cinque di essi. Ora, in seguito alle elezioni seguite nei giorni 23 e 25 del mese scorso il numero degli impiegati eletti eccederebbe di cinque il totale permesso dalla legge; si deve quindi a termine del disposto della stessa legge estrarre a sorte i nomi di coloro la cui elezione deve riuscire nulla. Per ciò fare si estrarranno a sorte i nomi di quattro scrutatori i quali saranno pregati di procedere a quest'estrazione.

LANZA. Proporrei che quest'estrazione sia fatta dall'ufficio della Presidenza come si è sempre usato pel passato.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'ufficio della Presidenza è a disposizione

della Camera; ma però debbo rammentare che l'ultima volta che si procedette a quest'estrazione si nominarono sei scrutatori.

Voci. No! no!

DE VIRY. Parmi les noms des députés élus en Sardaigne, il y a encore celui du chevalier Caboni et l'on n'a pas encore fait le rapport de son élection. Cependant il est compris parmi les députés élus en Sardaigne, et il serait essentiel qu'on fit le rapport de toutes les élections avant d'arriver au tirage.

PRESIDENTE. Osservo che il consigliere Caboni fu eletto posteriormente. Queste elezioni furono fatte al 23 e al 25; il consigliere Caboni fu invece eletto il 29, e perciò non può entrare in concorrenza con questi. (Sì! sì!) Riguardo all'estrazione, siccome alcuni membri della Camera ne hanno espresso il desiderio, se nessuno contraddice, vi procederà l'ufficio della Presidenza.

I membri impiegati sui quali deve seguire l'estrazione sono i seguenti:

Mameli, Mathieu, Paleocapa, De Viry Eugenio, Arrigo, Pernati, Cossato e Berti.

La parola spetta al deputato Michelini G. B.

MICHELINI G. B. Siccome il ministro Paleocapa è stato eletto in due collegi, desidererei sapere se già abbia optato per uno di essi, onde vedere qual collegio si dovrà di nuovo convocare, e come debba aver luogo l'estrazione a sorte.

DEMARCHI. Il ministro Paleocapa essendo stato eletto in due collegi, pare che il suo nome debba essere messo due volte nell'urna.

Voci. No! no!

DEMARCHI. Si dovrebbero mettere nell'urna i nomi dei collegi, ed i cinque che escono dovrebbero essere esclusi.

TORRELLI. Io rammento che il ministro Paleocapa mi disse d'aver già scelto Varallo; non so se abbia ciò fatto conoscere per lettera alla Presidenza, ma la sua scelta è già fatta, e quindi penso che non dovrebbe essere posto in condizione peggiore degli altri.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sarebbe in condizione migliore.

DEMARCHI. Il deputato Paleocapa essendo stato eletto in due collegi avrebbe, direi, due diritti.

PRESIDENTE. Comunque siasi, il deputato Paleocapa non sarà mai che un solo impiegato, e non può rappresentarne due.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Nessuno può dubitare del vivissimo desiderio che io nutro di vedere il mio collega ministro dei lavori pubblici sedere in questa Camera, ma ciò non toglie che io debba propugnare l'esatta osservanza della legge elettorale; ora, questa all'articolo 100 prescrive, che non si possa ammettere nella Camera un numero di funzionari o di impiegati regi stipendiati maggiore del quarto del numero totale dei deputati, e che ove questa proporzione sia superata, come nel caso attuale, la Camera debba estrarre a sorte il nome di coloro la cui elezione deve essere annullata. Non dice che si estrarrà a sorte il nome dei collegi, ma il nome dei deputati; io quindi non potendo modificare la legge debbo propugnare la sua stretta osservanza.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, si procederà all'estrazione a sorte nel senso e nel modo già da me annunziato.

(Sortono dall'urna i nomi di Mathieu, Paleocapa, De Viry Eugenio, Arminjon, Arrigo.)

I signori Mathieu, Paleocapa, De Viry Eugenio, Arminjon e Arrigo non fanno più parte di questa Camera.

**INTERPELLANZE DEL DEPUTATO ROBECCHI SUL
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE
DELL'IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta le interpellanze del deputato Robecchi intorno al regolamento sull'imposta mobiliare e personale.

La parola spetta al deputato Robecchi.

ROBECCHI. L'onorevole mio amico Valerio nella penultima tornata annunciava non delle interpellanze, ma il modesto desiderio di sentire spiegato dall'onorevole signor ministro delle finanze l'articolo 33 del regolamento 22 settembre 1853 relativo alla legge dell'imposta mobiliare e personale.

Obbligato ad assentarsi per affari urgenti, mi pregava volessi sottrarre al carico che si era assunto, ed io il faccio di buon grado, benchè la mia sia ben lontana dal valere la voce del mio amico, e benchè sappia che è già una disgrazia il succedere *optimo*.

L'articolo 8 della legge mobiliare e personale al numero 3 dice: « Sono esenti dall'imposta personale i braccianti ed i giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro, e quelli che sono reputati poveri. »

Quest'articolo contiene non una, ma due esenzioni. La prima esenzione a favore dei braccianti e giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro; la seconda a favore di quelli che sono reputati poveri. Sia che voi vogliate stare alla lettera della legge, sia che vogliate entrare nello spirito della legge medesima, queste esenzioni risultano chiare, distinte, evidenti a mio parere. Vediamo la lettera della legge. Essa dice: « I braccianti ed i giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro, e quelli che sono reputati poveri. » Non dice: « I braccianti e i giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro, e che sono reputati poveri. » Nel caso le due condizioni si sarebbero dovute riferire alla stessa persona; ma dice: « e quelli che sono reputati poveri. » Ora il pronome *quelli* evidentemente indica che l'altra condizione si riferisce a persone ben distinte dai braccianti e dai giornalieri. Questo in quanto alla lettera: ed io credo che nessuno dubiti che qui vi hanno due esenzioni.

Entriamo ora, se vi piace, nello spirito della legge. Lo spirito della legge risulta dagli atti del Parlamento e dalle discussioni cui diede luogo questo alinea dell'articolo.

La discussione fu allora lunga, matura e assennata più che mai, ed è veramente peccato che chi ha redatto il regolamento non abbia creduto bene di attingere a quel fonte per discoprire l'intento del legislatore.

Permettetemi di fare una specie di genealogia di questo numero 3.

Al 30 dicembre 1852 il Ministero presentava un progetto di legge d'imposta mobiliare e personale; nel capo secondo dove si tratta delle esenzioni il Ministero diceva: « Sono esenti gli indigenti e tutti coloro che non posseggono beni stabili, non esercitano per conto proprio veruna professione, industria o commercio, e non ritraggono dalle rendite e dall'opera loro un provento, assegnamento, o stipendio equivalente ad un'entrata giornaliera doppia del prezzo della giornata di lavoro stabilito dalla legge presente pel comune in cui dimorano. »

Notate, primo, che qui sul bel principio di questo numero il Ministero fa la stessa distinzione che è stata fatta poi nell'articolo adottato dal Parlamento: *gli indigenti*, dice, e tutti

coloro che non posseggono beni stabili: anche qui adunque sono due classi, sono due esenzioni.

Notate inoltre che qui sono esentati non soltanto coloro che guadagnano una giornata sola, ma anche quelli che rassentano la doppia giornata.

E di qui vedrete lo spirito di liberalità da cui era animato il Ministero; vedrete come egli voleva fin d'allora rispettare il lavoro, vedrete che *ab ovo*, e fin dal suo primo sbucciare questa legge ammetteva queste due distinzioni.

La Commissione incaricata di riferire su questo progetto di legge, lo modificava, come in altre parti, così anche in questo articolo; e siccome allora era di moda che le Commissioni fossero più fiscali del Ministero stesso, la Commissione l'ha modificato in questo modo: dove il Ministero diceva lire 1 25, ha detto 1 55; dove il Ministero diceva lire 2, ha detto 1 50; dove il Ministero ha detto lire 3, ha detto 2.

La ragione del cambiamento di sistema ci era, e consisteva in che non si era adottata la base della giornata proposta dal Ministero. La ragione però della diminuzione non c'era ancora e non c'è nemmeno adesso.

Comunque sia, la Commissione non tardò molto ad accorgersi che quel suo articolo non poteva andare, e nella seduta del 9 febbraio presentò un emendamento in questi termini: « Sono esenti i giornalieri e braccianti che esclusivamente vivono del loro lavoro, e quelli che sono reputati poveri. »

Anche qui voi vedete, o signori, che la Commissione, tuttochè animata da uno spirito fiscalissimo, pure ammetteva queste due esenzioni.

Ma non pareva giusto all'onorevole Bottone che mentre si esentavano coloro i quali derivano il loro sostentamento intero dal lavoro, avessero ad essere tassati quelli altri i quali possiedono qualche cosa, ma sì poca cosa, che non permetteva di desistere dal lavoro, pena il digiuno e la fame: epperò proponeva che fossero esenti tutti quelli i quali pagavano una lira di imposta prediale regia. Questa proposta la quale non fu accettata per la buona ragione che una lira di imposta prediale, stante la anomalia dei nostri catasti, non era dappertutto indizio di eguale ricchezza; questa proposta, dico, tuttochè rigettata, prova però qual fosse la intenzione del proponente. Meglio la spiegano questa intenzione le proposte seguenti.

Quella dell'onorevole Bottone stesso, che voleva esenti coloro i quali possedevano per lire cento; quella dell'onorevole Sineo, che voleva esenti coloro che possedevano per lire 500; quella finalmente della Commissione la quale sostituiva la parola *principalmente* alla parola *esclusivamente* e scriveva l'articolo tale e quale è stato adottato.

Questo emendamento della Commissione ha trionfato; e sapete perchè ha trionfato? Perchè l'onorevole ministro delle finanze ha dimostrato che la proposta della Commissione era più larga di quella dell'onorevole Sineo.

Diffatti il deputato Sineo domandava soltanto fossero esenti dall'imposta personale quelli che possedevano 500 lire, laddove l'emendamento della Commissione si estendeva ai 600, 700 alle 1000 lire, ad ogni possidenza, la quale non entrasse come elemento principale nel sostentamento della vita. Mi pare che dalla storia che vi ho fatta di questo articolo risulti che intendimento del legislatore era di stabilire non una, ma due esenzioni. Di fronte a questo articolo, di fronte alla discussione della Camera mettete ora gli articoli 31, 32 e 33 del regolamento 22 settembre.

L'articolo 31 dice: « La condizione di povertà produce la esenzione dalla tassa personale, allorchè nè il prodotto del lavoro di bracciante o di giornaliero, nè gli altri mezzi di cui

l'individuo disponesse notoriamente bastano alla di lui sussistenza, tenuto conto delle persone della famiglia cui debba esso esclusivamente provvedere. »

Qui come vedete, o signori, si salta il fosso e si fa fascio delle due esenzioni, e si viene ad esentare, chi? Coloro che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. Bel privilegio invero quello di essere esente dal pagare la tassa quando si è esenti dal mangiare! (*ilarità*)

Nell'articolo 32 si stabilisce: « La detta condizione può verificarsi sia in colui che vive principalmente del lavoro di bracciante e giornaliero, sia in colui che senza essere bracciante, nè giornaliero si trovasse nella vera indigenza. » Qui si ribadisce il chiodo.

Nell'articolo 33 poi è detto: « La semplice condizione di bracciante o giornaliero non esclude dal pagamento della tassa personale allorchè l'individuo per la di lui condizione di famiglia, o per l'insieme dei mezzi di cui è provvisto, non può essere riputato povero. »

Qui s'interpreta la legge non già strettamente come sarebbe dovere, ma la si allarga, e non solo la si allarga, ma la si travisa; qui insomma si fa una nuova legge.

Contro l'interpretazione data a quest'articolo della legge alzano la voce i braccianti e i giornalieri, e dicono: Noi non siamo poveri, noi siamo ricchi quanto voi che possedete dei milioni; noi siamo ricchi della buona volontà che abbiamo di lavorare, ricchi delle nostre braccia, ricchi del guadagno che basta alla nostra famiglia e ai nostri figli, ricchi di quei pochi soldi che depositiamo ogni giorno nella Cassa di risparmio, e di quei soccorsi a cui abbiamo diritto presso le società operaie di mutuo soccorso; siamo ricchi e contenti perchè quei depositi e questi sussidi ci assicurano contro le disgrazie che ci potessero mai capitare; noi siamo ricchi, eppure non vogliamo pagare l'imposta personale, non vogliamo pagarla perchè la legge ha voluto rispettare il sudore della fronte, la fatica delle braccia, non ha voluto toccare questa ricchezza, l'ha considerata come una ricchezza sacra; no, noi non andremo a mendicare un posto nella nota dei poveri dei Consigli municipali, noi domandiamo soltanto giustizia. A me pare che essi abbiano ragione, e voglio sperare che paia così anche al signor ministro.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Robecchi esordiva dicendo non essere sua intenzione di muovere formali interpellanze, ma aver egli in animo soltanto di chiedere spiegazioni.

Parmi però che abbia fatto assai più commentando i principii che informano la legge relativa all'imposta personale e mobiliare. Io non gli terrò dietro, ma mi restringerò ad esaminare se vi sia la contraddizione da lui accennata fra l'articolo 18 della legge, e l'articolo 33 del regolamento.

Debbo premettere una semplice osservazione non intesa ad allontanare questa discussione, ma che tuttavia credo necessario di fare. Il regolamento, comunque sia, non può modificare la legge; il regolamento non ha alcun valore contro le leggi rispetto ai tribunali; quindi se qualche articolo del medesimo si trova in contraddizione colla legge, evidentemente i tribunali non l'applicheranno. L'interpretazione della legge non può aver luogo per parte del potere legislativo se non per legge la quale emana, come ben si sa, da tre poteri.

Se il potere legislativo, dopo aver fatto una legge, intendesse ancora interpretarla con una semplice deliberazione, farebbe nascere la confusione nei poteri, e si turberebbe perciò quell'ordine che è il merito principale del sistema rappresentativo. Comunque sia, essendo la questione or qui su-

scitata di assai grave momento, non ricuso di fornire quelle spiegazioni che mi eccitava a dare l'onorevole deputato Robecchi, e lo faccio tanto più volentieri, inquantochè non credo vi sia differenza pratica fra quello che egli ha detto e quello che ha inteso l'autore del regolamento di stabilire.

La legge ha voluto far esenti dall'imposta personale e mobiliare i braccianti ed i giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro, e quelli che sono riputati poveri. L'onorevole deputato Robecchi dice che in quest'articolo la legge ha considerato due condizioni, delle quali una sola bastava per produrle l'esenzione. Io nol contesto, ma farò osservare che, volgarmente parlando, quello che è costretto a trarre dal lavoro delle sue braccia i principali mezzi di sussistenza è considerato come povero, e diffatti se egli cade ammalato, non v'ha dubbio che le congregazioni di carità sono per loro istituzione obbligate a soccorrerlo.

Potrà quell'individuo in certe circostanze ricusare questo soccorso, ma io penso che egli vi abbia diritto. Comunque sia, voglio anche ammettere che la parola *povero* non sia la più propria: tuttavia se l'onorevole Robecchi ricorda la discussione che ebbe luogo in questa Camera (e deve ricordarla poichè ne ha fatto l'analisi) non avrà certamente neppur dimenticato che si è sostituita la parola *povero* alla parola *indigente* per dare all'articolo una più larga estensione. Lasciamo ora questa questione, perchè qui non è questione di parole ma di fatti, e vediamo se nell'applicazione vi possa essere differenza fra l'articolo del regolamento e quello della legge.

L'articolo del regolamento dice: « i braccianti e i giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro e quelli che sono riputati poveri; » poichè il regolamento ripete la parola *poveri* è inutile occuparci della seconda condizione, giacchè evidentemente tanto il regolamento quanto la legge dicono la stessa cosa.

Ora viene la prima condizione. La legge ha voluto esentare i braccianti, i giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro. Che cosa prescrive il regolamento all'articolo 31? Esso dice: « La condizione di povertà produce l'esenzione dalla tassa personale allorchè nè il prodotto del lavoro dei braccianti o dei giornalieri, nè gli altri mezzi di cui l'individuo dispone bastano alla di lui sussistenza. » Dunque vede l'onorevole deputato Robecchi che il regolamento tiene pure conto del caso in cui l'individuo avesse altri mezzi di sussistenza; non esclude che il giornaliero, il bracciante, il quale abbia una piccola possidenza, un campo del valore di 400 od 800 lire, non vada esente anche a termini del regolamento.

L'articolo 32 poi dice: « La detta condizione può verificarsi sia in colui che vive principalmente del lavoro di bracciante o di giornaliero, sia in colui che vive principalmente... » ed anche qui si ripetono le parole della legge.

Dunque riconosce che anche quegli che vive principalmente del lavoro di bracciante o di giornaliero può essere contemplato nelle esenzioni. Finalmente l'articolo 33 dice: « La semplice condizione di bracciante o di giornaliero non esclude dalla tassa personale allorchè un individuo per la condizione di famiglia, o per l'insieme dei mezzi di cui è provvisto non può essere riputato povero. »

Quindi, ripeto, nell'interpretazione della parola *povero*, tanto nella legge, quanto nel regolamento si è avuto in mira colui che veramente non ha, indipendentemente dal suo lavoro, alcuni mezzi di sussistenza.

L'onorevole deputato Robecchi sa che vi sono molti piccoli possidenti i quali fanno il bracciante, massime in certe epoche dell'anno. Nessuno ignora, per esempio, che alla sta-

gione del taglio del riso quasi tutti i piccoli proprietari delle provincie del Monferrato e dell'Alessandrino vanno a tagliare il riso, e questi sono veri braccianti, e nullameno sono possidenti; ed il lavoro non è il principal mezzo della loro sussistenza, e quindi devono sopportare la tassa personale.

Accade pure che alcune persone che posseggono nelle valate scendono all'inverno per lavorare nelle città e anche l'estate per andare ad esercitare l'arte del mastro da muro o del falegname. Vi sono, per esempio, di quelli che posseggono nel Biellese per 2, 3 e 5 mila lire che esercitano quest'arte, e questi devono andar soggetti alla tassa personale e mobiliare.

Lo ripeto, l'intenzione del regolamento è identica a quella della legge, entrambe vogliono colpire quello che non ritrae principalmente la sua sussistenza dalle sue braccia.

Tutte le leggi, e massime quelle fiscali, incontrano qualche difficoltà nella loro applicazione. La parola *bracciante* è un po' elastica.

Vi è sicuramente una differenza tra il bracciante ed il pittore, l'incisore e lo scultore; eppure tanto l'uno che gli altri operano colle loro mani, e il voler quindi tracciare la linea che separa queste due classi di persone con un articolo di legge è cosa molto difficile.

Con questo articolo di legge si è voluto indicare che la persona che lavora esercita una professione che evidentemente lo metta in una condizione di semi-agiatezza, debba essere tenuta a pagare l'imposta personale.

L'operaio in orologi, per esempio, può guadagnare da cinque a sei lire al giorno; questi non è un vero bracciante, mentre si trova in una condizione ben lontana dalla povertà; è cosa evidente che esso può e dovrà pagare l'imposta personale.

Se vi può essere qualche discussione sulla parola, io ritengo che il concetto della legge ed il concetto del regolamento siano identici.

Quando poi vi fosse qualche errore nell'applicazione, i tribunali amministrativi pronuncieranno e renderanno più precisa la definizione delle parole impiegate nell'articolo 18 della legge.

Con questo mi pare di aver risposto alle obiezioni mosse dall'onorevole interpellante.

ROBECCHI. Io non credo che gli articoli del regolamento che sono in questione interpretino rettamente la legge, nè che il signor ministro abbia sciolte le difficoltà che io gli ho messe innanzi.

La difficoltà sta in ciò che la legge esenta i braccianti e i giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro, senza andar a cercare se siano poveri o no; basta che l'elemento principale della vita sia il lavoro perchè un bracciante sia esente dall'imposta.

Io posso essere anche sufficientemente agiato secondo il mio stato; io, lavorando colle mie braccia, posso guadagnar di che vivere, non solo, ma anche mettere da parte qualche risparmio; io in questa ipotesi non sono povero; eppure per essere esente da questa tassa non sono obbligato ad andare dal municipio ad adempiere a tutte quelle formalità che sono richieste dall'articolo 34 del regolamento.

Il signor ministro dice che se insorge qualche differenza ci sono i tribunali ai quali si può aver ricorso; ma io credo che non debba essere in facoltà del Ministero di mandare con un regolamento i contribuenti dai tribunali; essi sono già andati dagli avvocati per farsi spiegare i moduli delle consegne, e adesso se devono ancora andare dai tribunali per togliersi alle vessazioni che loro vengono dagli esecutori di

questo regolamento, noi avremmo fatto una cattiva condizione a questi poveri braccianti.

Insisto dunque perchè il signor ministro cerchi di mettere in armonia questo regolamento colla legge, tanto più che se egli si farà ad esaminare attentamente questo regolamento, troverà delle altre irregolarità e delle altre interpretazioni della legge meno giuste.

Per esempio al numero 5 dell'articolo 10 è detto: « sono esenti dalla tassa mobiliare e personale le case di educazione e di insegnamento per la parte destinata all'abitazione ed alla scuola degli allievi; » e nel regolamento al numero 8, ecco come è interpretata la legge: « Siffatta esenzione comprende i dormitori per soli convittori, non compresi i locali destinati ai parenti degli institutori, ed i locali ad uso di scuola e di refezione; » affinchè un esecutore di questa legge deve tassare le cantine, deve tassare le cucine, deve tassare tutte le altre parti dell'abitazione.

Ora egli è certo che quando si dice *abitazione*, anche a termini del Codice civile, si intende tutto ciò che è necessario perchè uno vi possa abitare. Così passando all'altro articolo, dove è detto che non sono considerati come famiglie coloro i quali servono a più persone o famiglie, il regolamento aggiunge « se non ricevono l'alloggio da nessuna di tali persone o famiglie. » Questa evidentemente è una aggiunta che si è fatta alla legge, aggiunta che trovano gravosa quelle povere persone che dai servizi resi a più persone cavano un meschino sostentamento, le quali dovrebbero rinunziare all'alloggio che uno dei padroni loro offriva, per non vederlo colpito dalla tassa.

Anche per questo motivo io credo che il signor ministro debba riesaminare il regolamento, e cercare di metterlo in armonia colla legge.

PRESIDENTE. Il deputato Arnulfo ha la parola.

ARNULFO. Mi valgo di questa circostanza per pregare il signor ministro a voler chiamare a nuovo esame la risoluzione che dal Ministero si diede al quinto quesito di cui nella circolare del 4 gennaio ultimo scorso; il quesito è questo: « se siano soggetti alla tassa personale tutti i figli di famiglia maggiori d'età dell'uno e dell'altro sesso, *quantunque privi d'ogni mezzo di sussistenza loro proprio.* »

Si è risposto a tale quesito in questi termini:

« L'articolo 12 della legge assoggetta alla tassa tutti i figli di famiglia maggiori d'età, e l'articolo 18 non ne eccettua che i braccianti che vivono principalmente del lavoro, e quelli che sono riputati poveri; il figlio partecipa della condizione del padre e non può perciò essere riputato povero se tale non è pure la condizione del padre, il quale è tenuto a mantenere ed educare la prole, a provvedere onde adempia alle obbligazioni ad esso imposte dalle leggi, e rispetto alla osservanza delle medesime è civilmente obbligato pel figlio, e deve somministrargli i mezzi per soddisfarvi.

« Il figlio di famiglia adunque che ha compiuto la maggiore età sarà sottoposto alla tassa personale di grado infimo, *quant'anche non abbia mezzi propri di sussistenza*, se il padre con cui coabita è imposto per una tassa personale di grado medio o massimo.

« Sarà esso invece esente dalla tassa se il di lui padre è soltanto soggetto a quella di grado infimo, potendo in questo caso il figlio di famiglia assimilarsi agli indigenti in vista della tenuità dei mezzi di cui dispone il genitore. »

Si fecero in questa risoluzione, direi, tre risposte; vale a dire si disse: che il figlio di famiglia, sebbene nulla avente, è tuttavia soggetto alla tassa, perchè la sua condizione non deve determinarsi dalla condizione propria, ma da quella del

padre. Si dichiarò che il genitore è tenuto civilmente per la tassa personale del figlio, e che questa deve essere la minima.

Io dubito assai che lo spirito della legge sia che, per determinare se sia dovuta la tassa personale, debba misurarsi l'agiatezza o la povertà, non dell'individuo tassando, ma bensì quella del suo genitore. Quella di cui dubito poi di più si è che il genitore possa essere civilmente tenuto per il pagamento di tale tassa.

Il Codice civile obbliga il padre ad alimentare i figli, obbliga il padre civilmente per i quasi delitti del figlio, ma io non iscorgo nel Codice prescrizioni le quali obblighino i genitori a sottostare ai debiti personali del figlio, non trovo una disposizione per dare appoggio alla data risoluzione di quesito, cioè che il padre abbia coll'obbligo della manutenzione quello di fare sì che il figlio osservi tutte le leggi, e ne sopporti le conseguenze, compresa quella del pagamento delle imposte personali.

Non essendovi disposizione di legge nel Codice civile a questo riguardo, e non vi essendo tanto meno nella legge speciale che stabilisce la tassa personale, non solo dubito assai, ma credo positivamente che la data risoluzione sia contraria al diritto civile vigente.

Quanto alla prima parte della risposta al quesito soggiungerò che se si applica la tassa ai figli di famiglia nulla possidenti, si colpisce una cosa che non esiste, perchè manca l'elemento, la materia imponibile, non potendosi far pagare un'imposta (la quale si deve definire una porzione di quel che ciascuno possiede) da chi nulla ha per sopportarla. Ma da ciò non ne deriverebbero gli inconvenienti che nascono dall'applicazione della seconda parte della risoluzione del quesito, perchè, se si imporranno tutti i figli di famiglia nulla aventi, vi saranno delle quote inesigibili, e nulla più; al contrario, se si obbligano i genitori a pagare la tassa imposta ai figli, in primo luogo si arreca nelle famiglie una perturbazione che non è di poco momento, poichè vi sono molti possidenti di limitata fortuna che hanno una numerosa famiglia, e non possono dirsi poveri, i quali sarebbero in sostanza i tassati, sarebbero quotati nella persona in ragione dei figli nulla tenenti, il che si convertirebbe in una tassa ai genitori tanto maggiore quanto maggiore è il numero della prole; il che non è lo scopo della legge sulla tassa personale. In secondo luogo si viene anche a violare il diritto comune contenuto nel Codice civile che regola le obbligazioni dei padri per rapporto ai figli.

Non mi occuperò della terza parte della risposta al quesito, perchè subordinata alle altre due; essa però dimostra che per giungere allo scopo si dovette supplire alla legge, perchè, ove vi fosse materia per imporre i figli di famiglia, dovrebbero pagare, non la quota minima, ma quella determinata dall'entità delle loro sostanze.

Il ministro forse dirà che la risoluzione delle difficoltà da me rilevate può portarsi innanzi ai tribunali, ma è appunto per evitare questo inconveniente, postochè siamo in tempo (poichè ora non si tratta ancora di pagare, ma soltanto di fissare le quote dovute) che invito il signor ministro a richiamare ad esame il quesito considerato sotto l'aspetto del puro diritto, indipendentemente da ogni considerazione finanziaria; poichè la data risoluzione, siccome deve servire e servirà di norma agli agenti demaniali, farà sì che questi saranno nell'obbligo di adempiere le relative prescrizioni, e di chiedere a tutti i genitori aventi figli, sebbene nulla aventi, mancanti d'ogni mezzo di sussistenza, il pagamento della tassa, e così ne avverrà che saranno posti nella dura alternativa, o di pa-

gare la tassa che non sia dovuta o di sottostare a procedimenti contenziosi numerosissimi, di gran lunga più costosi della tassa stessa. Che se il ministro facendo caso di questo mio invito prenderà nuovamente ad esame le date risoluzioni e se si persuaderà che non hanno sodo appoggio in diritto, io punto non dubito che darà le convenienti determinazioni affinchè sieno esclusi dalla tassa i figli di famiglia nulla tenenti, od almeno almeno non si spingeranno le cose fino al punto di pretendere dai genitori ciò che per avventura si volesse porre a debito dei figli; il che non poco contribuirebbe a tranquillare molte famiglie ed a rendere meno odiosa l'applicazione della legge.

Io mi limito a questa preghiera, persuaso di secondare, facendola, le intenzioni del ministro medesimo, le quali sono rivolte all'applicazione della legge in modo rigoroso, se si vuole, come è debito d'un ministro di finanze, ma però sempre con giustizia ed equità.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La questione mossa dall'onorevole deputato Arnulfo è sicuramente gravissima, e non essendo io stato avvertito che dovesse essere sollevata, difficilmente mi troverei ora in grado di rispondere in modo adeguato. Tuttavia debbo dire, per quanto concerne la prima parte della questione, quella cioè dell'esenzione dei figli di famiglia, che le ragioni addotte dal preopinante non mi rimuovono dal credere che questi abbiano ad essere colpiti, stantechè non sono compresi nelle esenzioni dichiarate dalla legge. Possono esservi compresi coloro che, anche largamente interpretando la legge stessa, sono riputati poveri; ma il figlio di famiglia di una persona che è già compresa nella seconda categoria, la quale può già dirsi classe della semi-agiatezza, non può essere considerato come povero, e quindi pare che debba soggiacere all'imposta.

In quanto alla seconda questione, a quella cioè di sapere se il padre è tenuto pel figlio al pagamento della tassa, ne riconosco tutta la gravità, e quindi mi riservo di studiarla e di farla studiare da persone più competenti di me, non trattandosi di finanza, ma di diritto, e di risolverla secondo i principii della più stretta e più rigorosa giustizia.

ARNULFO. Io ringrazio il signor ministro d'aver aderito alla mia preghiera. Debbo solo aggiungere che non lo feci avvertito della mia intenzione d'indirizzargli l'invito che ora gli feci, perchè fu la circostanza che me ne presentò l'occasione. Del resto, mi sarei fatto carico di prevenirlo come generalmente si usa.

ROBECCHI. Intanto io non ho dal Ministero nemmeno la promessa che voglia rivedere questo regolamento. Perciò, per promuovere l'adempimento di questa promessa, propongo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invitando il Ministero a mettere in armonia il regolamento del 2 settembre 1853 colla legge 28 aprile detto, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il Ministero non può accettare quest'ordine del giorno, dacchè esso sarebbe come una censura di tutto il regolamento. E una simile censura nel momento in cui sta per attivarsi l'imposta, ne renderebbe certamente ancora più difficile l'esazione, e renderebbe impossibili le funzioni di ministro delle finanze. Il Ministero, colle spiegazioni che ha dato, parmi abbia dovuto abbastanza rassicurare l'onorevole preopinante, giacchè diede alla parola povertà quello stesso senso

che egli dava alla frase: *coloro che vivono principalmente del loro lavoro.*

Questa dunque è una questione di parole e non di fatti, perciò, lo ripeto, respingo in modo assoluto l'ordine del giorno proposto dal deputato Robecchi.

MOIA. L'onorevole ministro delle finanze ha detto che questa è una questione di parole. Io stimo che, ciò asserendo, abbia grandemente errato.

La legge ha dichiarato esenti dalla tassa personale i *braccianti e i giornalieri*. Ora s'intendono per giornalieri tutti coloro che lavorano alla giornata e vivono del lavoro delle loro braccia, per quanto elevato sia il frutto del loro lavoro; e così sarebbero esenti dalla tassa personale anche quegli operai che il signor ministro vi voleva comprendere, quali sono i gioiellieri, orologiai, meccanisti e simili, che guadagnano cinque ed anche dieci lire al giorno, giacchè la legge li ha evidentemente voluti escludere. Qui adunque non v'ha questione di parole. Il deputato interpellante lo ha già detto: il regolamento ha voluto togliere di pianta una categoria di esenti, e lasciare solamente quelli che sono considerati poveri, ma non ha osservato che questa frase non si applica già ai braccianti, ma bensì a quella categoria di persone che, possedendo anche qualche cosa, ciò non ostante possono ancora esimersi dalla tassa, perchè sono in una condizione da essere riputati poveri. Ma rimane ancora intatta la questione dei giornalieri, e rimane pur sempre il regolamento in opposizione aperta colla legge, poichè questa ha voluto esimersi da siffatta tassa tutti i giornalieri, mentre invece il signor ministro ha già lasciato vedere che è sua opinione che vi sono dei giornalieri i quali vi possono essere compresi. Ora egli è impossibile che si lasci sussistere questa contraddizione tra il regolamento e la legge, e qualora la Camera riconosca che essa esiste veramente, è necessario che si venga ad una risoluzione, ed è per questo che io appoggio l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Robecchi, perchè qualora il regolamento violi veramente la legge, è necessario, qualunque sia l'impiccio che ciò possa arrecare al signor ministro, che il Parlamento vegli a che la legge sia eseguita.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non ritiro nessuna delle parole che ho dette. Non credo che le parole *braccianti e giornalieri* si applichino alle persone che esercitano un'arte dalla quale ritraggono una mercede di 5, 6 ed anche 10 lire al giorno, e dichiaro che, a mio credere, queste persone devono essere sottoposte all'imposta mobiliare. Se la Camera crede altrimenti, voterà l'ordine del giorno del deputato Robecchi, ma io penso fermamente che non si è voluto esimere dalla tassa che il vero bracciante, colui che attende ad opera non intelligente, colui che compie quest'opera colle sue braccia. Quindi, lo ripeto, è ora necessario che la Camera voti su questo ordine del giorno per sapere se essa intenda la legge come il deputato Moia, o come l'intende il Ministero. Io l'ho già detto e lo ripeto: per bracciante non intendo che chi presta un'opera puramente materiale, poichè chi compie un'opera intelligente deve essere sottoposto alla tassa personale; e così io credo di dover far applicare la legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Depretis.

DEPRETIS. Il signor ministro delle finanze diceva che, qualora venisse adottato dalla Camera l'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato Robecchi, nella circostanza massime in cui sta per essere attivata la legge sull'imposta mobiliare e personale, riescirebbe al Governo impossibile l'amministrazione. Io credo che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole mio amico Robecchi, non si può intendere e-

steso a tutta quanta la legge, a tutto quanto il regolamento. L'ordine del giorno che vien presentato è relativo principalmente all'articolo 18 della legge, ed a quegli articoli del regolamento, che vi si riferiscono; quindi deve intendersi limitato a questi articoli ed ai pochi altri a cui l'onorevole deputato Robecchi accennava. Ed io credo che l'onorevole Robecchi non avrà difficoltà di modificare in questo senso il suo ordine del giorno.

In questo caso vede il signor ministro che l'ordine del giorno del deputato Robecchi non porterebbe incaglio veruno all'amministrazione, anzi io credo che le recherebbe vantaggio; imperocchè, finchè questa questione non sia definita, io non so se e come il signor ministro potrà attuare, senza gravissimi inconvenienti, la legge. Nè vale quello che il signor ministro diceva che, se nascessero contestazioni, ci sono i tribunali che avrebbero deciso; ma pensi il signor ministro alle conseguenze di questa sua dottrina, se fosse messa in pratica. Vuole egli il signor ministro che tutti i braccianti e i giornalieri, i quali non possono guadagnarsi che il puro necessario per vivere o, secondo le disposizioni del regolamento, nemmeno quanto loro bisogna per la sussistenza, debbano fare una lite se si trovano tassati? Ma o noi avremo delle liti a migliaia, e le avremo nelle classi che appunto sono meno in grado di sostenerle, o succederà quello che succede quasi sempre, quando si tratta di piccole pene pecuniarie; si ama meglio di pagare che sopperire alle spese molto più gravi o, dirò meglio, al castigo maggiore e gravissimo delle liti.

Dunque non si può dire che i tribunali decideranno queste vertenze che i contribuenti non potranno portare alla loro decisione senza un danno maggiore.

Del resto noterò di passaggio quanto il signor ministro si è lasciato sfuggire, che non spetta al Parlamento di interpretare le leggi; non so in che senso il signor ministro l'ha detto, l'avrà detto senza riflettere...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'ho detto pensatamente.

DEPRETIS. Allora io osserverò che l'articolo 75 dello Statuto prescrive che l'interpretazione delle leggi per tutti obbligatorie spetta al potere legislativo.

Voci. Ma per via d'un'altra legge.

DEPRETIS. Del resto bisogna analizzare appassionatamente le disposizioni del regolamento e quelle della legge per convincersi che non possono conciliarsi tra loro.

Io rammento alla Camera che nella Sessione ultima furono presentate al Parlamento due leggi sull'imposta mobiliare.

In una di queste leggi, per coordinare la tassa in vigore e stabilirne di nuove che consuonassero meglio allo spirito delle nuove istituzioni, si era stabilita una tassa mobiliare sopra alcuni indizi della rendita presumibile dei cittadini, e si era abolita interamente la tassa personale.

Quel progetto di legge fu respinto dall'altra Camera, e dal Ministero fu presentato un secondo progetto di legge nel quale furono conservati con molte modificazioni alcuni degli indizi che già erano stati presi di norma nella legge anteriore, e fu poi ristabilita l'imposta personale, coordinandola però, almeno in parte, ai principi della legge nuova. Così la tassa personale fu prescritto dovesse dipendere dal numero dei famigli e delle pigioni.

Ora qual è la disposizione che è sancita dalla legge e quale è quella che verrebbe attuata col regolamento? La disposizione sancita dalla legge è chiara; essa al numero 5 dell'articolo 18 stabilisce due categorie di esenti: *i braccianti,*

ciò, ed i giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro; questa è una categoria: e quelli che sono reputati poveri, e questa è un'altra categoria. La prima categoria suppone l'esistenza di altre categorie simili. Dal momento che la legge stabilisce l'esenzione per quelli che vivono principalmente del loro lavoro, comprende necessariamente nell'esenzione una classe meno agiata ancora di questa, che è quella di coloro che vivono esclusivamente del loro lavoro. Quelli che vivono principalmente del loro lavoro si trovano in condizione migliore di quelli che vivono esclusivamente del loro lavoro. Dunque i cittadini che si trovano in queste due classi sono tutti esclusi.

Quale è la classe che sarebbe colpita dall'imposta personale? Evidentemente secondo il senso della legge, è la classe di coloro che non vivono principalmente del loro lavoro. La legge poi esime dalla tassa, facendone una categoria a parte, quelli che sono reputati poveri.

Io non mi ricordo se alla parola *poveri* si sia data una interpretazione diversa da quella che si dava alla parola *indigenti*. Io so che nel senso della legge, intesa nel suo complesso, sono poveri quelli che non hanno mezzi sufficienti di sussistenza.

Secondo la legge adunque, sono esenti dalla tassa coloro che vivono principalmente del loro lavoro, e per conseguenza, ed a più forte ragione, quelli che vivono esclusivamente del loro lavoro, ed inoltre quelli che sono reputati poveri. Veda ora la Camera qual è la disposizione del regolamento; essa non considera esenti che coloro i quali sono reputati poveri, e tutt'al più, coloro che vivono esclusivamente del loro lavoro, per ciò solo che si considerano poveri; dunque la legge è evidentemente violata.

Io credo pertanto che non convenga alla Camera lasciar sussistere anche il dubbio, se dubbio vuol credersi; e credo che lo stesso Ministero, quando voglia riflettere seriamente a tutti gli inconvenienti che nasceranno quando la legge fosse applicata secondo le norme stabilite da questo regolamento, vorrà persuadersi che esso ha bisogno di una modificazione che lo chiarisca e lo metta in armonia colla legge.

Io quindi appoggio l'ordine del giorno proposto dall'onorevole mio amico Robecchi, e colle modificazioni che egli può introdurre, io spero che sarà accettato dal Ministero e dalla Camera.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Deggio confermare quanto l'onorevole mio collega affermava, che, ove si trattasse di interpretare la legge, l'interpretazione, come ha giustamente osservato l'onorevole preopinante, spetterebbe al potere legislativo; ma come tutti sanno, il potere legislativo non risiede nella sola Camera elettiva, e quindi non sarebbe mai per occasione di un'interpellanza che potrebbe interpretare la legge nel modo proposto dagli onorevoli Robecchi e Depretis; si dovrebbe invece fare una proposta che, secondo gli ordini stabiliti dai regolamenti, avrebbe a seguire il corso prefisso a tutte in generale le proposte di legge.

Questo io lo dico semplicemente per rispondere all'onorevole Depretis, ma non dissentivo tuttavia, come dissentiva il presidente del Consiglio, dall'entrare nella discussione relativa all'articolo 18 della legge.

Io dico pertanto che, ragguagliando quest'articolo della legge, non solo coll'articolo 33, ma ben anco coll'articolo 32 del regolamento, non so comprendere come si possa asserire che siasi col regolamento in alcuna parte violata la disposizione di quella.

Si vorrebbe cotesta violazione desumere da che men-

tre la legge pone come sufficiente per esimere dall'imposta la condizione del bracciante che viva principalmente del suo lavoro, il regolamento poi non voglia tener conto di tale circostanza, assoggettando indistintamente alla tassa i giornalieri e lavoranti, i quali vivono anche principalmente del lavoro delle loro mani, senza che siano perciò riputati poveri.

Ma se dal regolamento viene a risultare che sono realmente considerati esenti dall'imposta quei giornalieri e braccianti, i quali vivono soltanto del prodotto delle loro fatiche, io credo che il deputato Robecchi ed il deputato Depretis vorranno riconoscere che il regolamento, anziché violare la legge, perfettamente vi consente.

E veramente, se gli onorevoli Robecchi e Depretis non si fossero soffermati all'articolo 34, dove non parlasi delle cause di esenzione, ma si definiscono unicamente gli estremi della povertà, ossia vengono dichiarate le condizioni volute dal numero 5 dell'articolo 20, ed avessero pur letto l'articolo 32, avrebbero facilmente riconosciuto che i braccianti e giornalieri, i quali vivono principalmente del frutto del loro lavoro, godono dell'esenzione.

Prego la Camera di voler udire la lettura di esso articolo 32, e vedrà come sieno fuor di luogo le fatte censure. Esso è così espresso:

« La detta condizione può verificarsi sia in colui che vive principalmente del lavoro di bracciante o di giornaliero, sia in colui che, senza essere né bracciante né giornaliero, trovasi nella vera indigenza. »

A termini dell'articolo 32 del regolamento, la condizione di povertà si verifica adunque in quel giornaliero, in quel bracciante, il quale vive principalmente del frutto del suo lavoro, e per tal modo la disposizione del numero 5 dell'articolo 18 della legge viene sinceramente applicata.

Egli è ben vero che nel successivo articolo, parlandosi degli estremi della povertà, si dice che la semplice condizione di bracciante o giornaliero, non esenterà dal pagamento della tassa personale; ma noti la Camera che ivi viene contemplato il concorso di altri mezzi, pei quali la povertà rimanga esclusa.

Combinando adunque le parole dell'articolo 33 con quelle dell'articolo 32, si deve inferirne che non basta essere bracciante o giornaliero per essere considerato povero, ossia per essere compreso nella seconda condizione del numero 5 dell'articolo 18 della legge, ma richiedesi pure che egli sia collocato in tale condizione di famiglia o di fortuna, che debba essere riputato realmente povero; la qual cosa punto non esclude che colui il quale vive principalmente del frutto del suo lavoro, debba essere considerato immune.

Se lo scopo adunque degli onorevoli deputati Robecchi e Depretis è unicamente quello di far considerare esenti costesti braccianti e giornalieri che vivono principalmente del frutto delle loro fatiche, non occorre che censurino il regolamento; non occorre che il regolamento si riformi; esso corrisponde pienamente alla legge e soddisfa al voto degli onorevoli preopinanti.

DEPRETIS. Il ragionamento dell'onorevole signor guardasigilli, me ne spiace, ma non mi ha convinto per nulla. Egli si è sforzato di dimostrare che il regolamento, qual è, può mettersi in armonia colla legge.

Io prego la Camera di tener presente la disposizione della legge, la quale vuole esenti dalla tassa i braccianti e giornalieri che vivono principalmente del loro lavoro, e quindi di permettermi di rileggere i tre articoli del regolamento già accennati, e di aggiungervi quelle semplici spiegazioni che mi paiono dettate dal senso comune.

L'articolo 31 dice: « La condizione di povertà produce l'esenzione dalla tassa personale, allorchè nè il prodotto del lavoro di bracciante o di giornaliero, nè gli altri mezzi di cui l'individuo disponesse notoriamente bastano alla di lui sussistenza, tenuto conto delle persone della famiglia cui debba esso esclusivamente provvedere. »

Ben vede la Camera che questo articolo contempla il caso di coloro i quali, nè col mezzo del lavoro proprio nè con mezzi diversi dal lavoro proprio, hanno tanto che loro basti per provvedere al bisogno proprio ed a quello della loro famiglia.

L'articolo 32 è così concepito: « La detta condizione (cioè la condizione di povertà, che porta l'esenzione dalla tassa) può verificarsi sia in colui che vive principalmente del lavoro di bracciante o di giornaliero, sia in colui che, senza essere nè bracciante nè giornaliero, trovasi nella vera indigenza. »

Io non so come questo articolo possa conciliarsi colla legge che vuole esenti dall'imposta i braccianti e i giornalieri senza restrizione. Questo articolo non dice altro se non questo, che può essere povero anche chi è bracciante o giornaliero, vale a dire che chi vive del proprio lavoro, ed ha qualche altro mezzo di sussistenza oltre al proprio lavoro, tuttavia non ha quanto basta per vivere. Ora questo non è il caso contemplato dalla legge. La legge esime bensì dalla tassa il povero, cioè quello a cui mancano più o meno i mezzi di sussistenza, ma inoltre stabilisce un'esenzione a favore del bracciante e del giornaliero che vive o *esclusivamente* o *principalmente* col suo lavoro. Questa categoria di esenti non è contemplata punto in nessuno di questi due articoli del regolamento.

Ed è poi esclusa dall'articolo 33 il quale è così espresso:

« La semplice condizione di bracciante e giornaliero non esclude dalla tassa personale allorchè l'individuo per la di lui condizione di famiglia, o per l'insieme dei mezzi di cui è provvisto, non può essere riputato povero. »

È evidente che questi tre articoli non contemplano che una delle esenzioni stabilite dall'articolo 18, alinea 5 della legge, cioè l'esenzione per quelli che sono riputati poveri, ma non contempla per nulla l'altra categoria di quelli i quali hanno di che vivere o col lavoro delle loro mani esclusivamente, o principalmente col lavoro congiuntamente ad altri mezzi. Mi pare dunque che il ragionamento dell'onorevole guardasigilli non regga.

Io credo poi che, allora quando il regolamento dovesse eseguirsi tal quale è scritto, l'imposta personale che la Camera nella Sessione precedente ha voluto abolire, che con un voto posteriore ha voluto rinserrare fra esenzioni chiaramente determinate, e subordinare ad indizi di maggiore o minore agiatezza, quest'imposta personale, che è la più iniqua e la più odiosa di tutte, sarebbe ristabilita in tutta la sua enormità e riuscirebbe ancora più molesta e gravosa di quello che lo fosse dapprima, poichè la legge del 1818 ne stabiliva almeno chiaramente le esenzioni.

Ecco l'articolo di quella legge: « Sono soggetti alla tassa personale gl'individui d'ogni sesso domiciliati nel comune, maggiori d'anni venti, non soggetti alla patria potestà, od emancipati, esclusi quelli che sono riputati indigenti. » Poi la legge aggiungeva:

« Si riguardano tali (cioè indigenti) tutti coloro che, non avendo alcuna specie di proprietà, commercio o professione, traggono i mezzi della loro sussistenza da una giornaliera mercede, come pure i domestici addetti al personale servizio del loro padrone. »

Così la legge precedente definiva la povertà con un senso

assai più umano del nuovo regolamento, ed almeno escludeva le dubbiezze le quali sussisteranno interamente quando il regolamento stesso andasse alla lettera in vigore. Io quindi mi rivolgo alla Camera pregandola vivamente a prendere in considerazione la gravità della questione e ad appoggiare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Robecchi.

NOIA. Dopo quanto ha detto l'onorevole mio collega il deputato Depretis, poco mi rimane ad aggiungere. Egli ha provato che gli articoli 31, 32 e 33 del regolamento si riferiscono unicamente a quelli che possono essere riputati poveri.

Ora senza questa condizione di povertà, il Ministero non crede che alcuno possa essere esentato dall'imposta, mentre invece la legge vuole che ne siano esenti tutti coloro che vivono principalmente del lavoro delle proprie mani.

Quanto poi a quello che ha detto il signor presidente del Consiglio, che egli crede che quei lavoratori, quei giornalieri, i quali ricavano dal loro lavoro un prodotto sufficiente per procacciarsi una certa agiatezza, siano soggetti alla tassa, può essere questa la sua opinione, ma io non la stimo conforme alla legge.

A qual limite vorrà il signor ministro stabilire il prezzo della giornata di lavoro, per decidere quali siano quelli che, vivendo esclusivamente del loro lavoro, debbano, ciò nondimeno, andar soggetti all'imposta personale?

L'onorevole mio amico Depretis ha già dimostrato che, poichè la legge ha voluto esimere anche quelli che vivono *principalmente* del loro lavoro, a più forte ragione debbe aver dichiarati esenti quelli che vivono del lavoro *esclusivamente*.

Ora, io dico: un operaio che non ha altri mezzi di sussistenza, che non ha altre proprietà, fuorchè il giornaliero lavoro delle sue braccia, ricavi pure anche dieci lire al giorno, come potrà essere sottoposto a questa tassa?

Qui si vede che l'opinione del Ministero è palesemente contraria all'espressione della legge.

Giornaliero vuol dire un uomo che lavora alla giornata, non vuol dire che guadagni piuttosto una lira che 5; è evidente adunque che la legge l'ha voluto escludere, e che il Ministero lo vuol comprendere.

Qui vi è dunque, fra l'interpretazione data dal Ministero e quella data da altri onorevoli deputati, una assoluta disparità.

Il signor guardasigilli disse che, qualora si voglia interpretare la legge, sarà necessario di fare una proposta onde possa essere interpretata secondo quanto prescrive lo Statuto.

Ma l'onorevole deputato interpellante non ha voluto interpretare la legge, ha voluto dire alla Camera che il Ministero l'ha male interpretata. Qui non si tratta d'interpretazione; si tratta bensì d'impedire un'interpretazione che si crede cattiva. La cosa dunque è molto diversa. Qualora il Ministero non voglia arrendersi al parere della Camera, allora sarà il caso, in questa discrepanza d'opinioni, di fare una proposta formale, onde venire ad un'interpretazione; ma, ove il signor ministro s'arrendesse al parere della Camera, allora non sarebbe più il caso di fare tale proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Torelli.

Voci. Ai voti! ai voti!

TORELLI. Se la Camera crede di passare ai voti, io rinunzierò alla parola; ma siccome io era stato relatore di questa legge, così qualche poco di schiarimento credo di poter recare anch'io nella presente discussione, colle interpretazioni che allora si diedero, e colle ragioni che allora si posero avanti, per determinare il significato delle parole della legge di cui si discorre.

La Commissione non a torto aveva posto la parola *esclusivamente*, ed insisteva sopra di essa, appunto perchè ogni altra avrebbe sollevato delle grandi questioni, però si venne ad una specie di transazione, e si adottò la parola *principalmente*. Ma bisogna sempre ritenere che, adottandosi questa dizione, si partiva sempre dall'altra già proposta precedentemente, cioè dell'*esclusivamente*, ovvero sia, si volle ammettere che, per essere esclusi dal pagare la tassa, convenisse essere così limitati nelle sostanze, che fosse sempre d'uopo ripetere la maggior parte della sussistenza dall'opera giornaliera.

Gli onorevoli Robecchi e Depretis, quando impugnarono il regolamento, parlarono sempre dell'articolo 18, e quando il signor ministro guardasigilli venne a dir loro « ma badate che ci è ancora un altro articolo che convien pure aver presente, » essi rispondendoci tornarono di nuovo alle osservazioni prima citate, senza tener conto delle ragioni giustissime opposte dal l'onorevole guardasigilli; e tuttavia la questione va sciolta, non dietro un solo articolo del regolamento, ma dal suo complesso.

Io devo poi rammentare che le parole *braccianti* e *giornalieri* vanno decisamente prese per determinare quelli che vivono del lavoro materiale: e tant'è vero che, volendoci da alcuni sostituire la parola *operai*, la Commissione non vi aderì, adducendo per motivo che le prime parole avevano un significato più netto, mentre quelle di *operai*, *artefici* comprendevano un lavoro anche intelligente, come sarebbe di gioielliere, fabbricante di orologerie, ecc., i quali ultimi vivono bensì anche alla giornata, ma non fanno un lavoro puramente materiale. La Commissione, volendo che queste persone dovessero pagare, e non, come dice l'onorevole Moia, andassero esenti, volle appunto che si ritenessero le parole *braccianti* e *giornalieri*, che nessuno confonde colla parola *operaio*.

Date queste spiegazioni, io credo che si debba rigettare l'ordine del giorno proposto; e credo che la parola *principalmente* (la quale fu votata a preferenza dell'altra proposta dalla Commissione) lascerà sempre pur troppo una certa latitudine; ma, se si vuole adottare questo metodo, che si debba sempre venire ad interpellanze per spiegar regolamenti, quando questi non siano apertamente e decisamente in opposizione alle leggi, temo che le interpellanze si moltiplicheranno non poco ed assorbiranno gran parte del tempo della Camera.

Se non vi fosse stato nel regolamento che l'articolo citato dal deputato Robecchi, certo il dubbio d'una falsa interpretazione era fondato, ma cogli articoli 32 e 33 esso, a mio senso, scompare, meno l'inevitabile latitudine che reca con sé la parola *principalmente*. Per ciò credo si debba rigettare l'ordine del giorno.

Voci. Ai voti! ai voti!

ROBECCHI. Dirò pochissime parole.

Sono pure io d'avviso che questa parola *giornaliere* si deve intendere per colui che fa un'opera a cui contribuisce maggiormente per la parte materiale. È in questo senso che ho fatto interpellanza; e, poichè io non voglio nullamente creare impacci al Ministero, restringo il mio ordine del giorno in questo:

« La Camera, invitando il Ministero a mettere in armonia gli articoli 31, 32 e 33 del regolamento coll'articolo 18, numero 5, dell'imposta mobiliare e personale, passa all'ordine del giorno. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero non può accettare quest'ordine del giorno, sebbene così mo-

dificato, perchè con esso si presuppone che vi sia una contraddizione tra l'articolo 18 della legge e gli articoli 31, 32 e 33 del regolamento, mentre invece questi non sono che la pura riproduzione delle prescrizioni in quello dettate.

DE VIRY. Ici s'élève une question légale d'une certaine importance, c'est pour faciliter sa décision que je demande la parole. Il s'agit de savoir si les tribunaux appliqueront le règlement ou la loi.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La loi.

DE VIRY. Très-bien, et cela ne pouvait être douteux. Or, comment entendrez-vous la loi? Voilà la question. Et comme cette question doit avoir quelque difficulté pour la traduction française, je prierais monsieur le président du Conseil de nous dire si la traduction française a été faite.

D'après les expressions dont on s'est servi, les *braccianti* et *giornalieri* en français répondent aux mots *manœuvres* ou *journaliers*. Or ces deux expressions sont identiques, et signifient la même chose. Ce sont des ouvriers qui gagnent 30 ou 40 sous par jour, avec le travail de leurs mains, et non pas 10 ou 15 francs, comme peuvent faire certains autres ouvriers, auxquels faisait allusion monsieur le ministre des finances.

Si le règlement ne s'explique pas suffisamment, et si la traduction française n'est pas encore faite, il serait facile de prévenir toutes les difficultés, en spécifiant les personnes exceptées.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La traduction française a été faite, je l'ai revue moi-même, mais je ne me rappelle pas l'expression qui a été employée. Si vous la désirez, je puis envoyer chercher cette traduction.

DE VIRY. Ce serait peut-être utile, pour éviter un vrai pléonasme.

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del deputato Robecchi da esso stesso modificato. (Vedi sopra)

(La Camera rigetta.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ARGINAMENTO DELL'ISÈRE E DELL'ARC.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la spesa occorrente all'arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 940.)

La Commissione propone l'invio di questa legge alla Commissione del bilancio acciò ne faccia un'apposita categoria. Siccome questa sarebbe una questione pregiudiziale, deve avere la precedenza.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La Commissione ha preso ad esame la questione se il credito che forma l'oggetto di questo progetto dovesse concedersi con apposita legge, oppure dovesse essere iscritto nei bilanci a cui le spese in esso contenute si riferiscono.

La Commissione fa osservare, e forse con ragione, che la legge sull'amministrazione centrale non si poteva applicare a questo credito, stantechè queste spese erano la conseguenza di altra legge emanata nel 1845 da chi in allora aveva il potere legislativo.

A ciò risponderò due cose: la prima si è che è vero che la legge sull'amministrazione centrale fa obbligo assoluto al Ministero di presentare una legge per le spese nuove che eccedono le lire 30,000, ma non vieta al Ministero di presentare

una legge apposita per un credito ancorchè non si riferisca a una spesa nuova.

Quando il credito si riferisce a un'impresa di gran momento che merita una speciale attenzione del Parlamento, il Governo può credere opportuno, come lo può credere la Camera stessa, che questa domanda formi argomento di legge speciale.

E che questa spesa rivestisse questo carattere lo prova l'opinione emessa l'anno scorso dalla Commissione del bilancio per organo dell'onorevole Di Revel, relatore del bilancio dell'azienda delle finanze. Allora il Ministero aveva chiesto un credito per lavori dell'anno, e lo aveva iscritto nel bilancio; quella Commissione fece osservare che trattandosi di spese ingenti, di un'impresa che aveva dato luogo a molte questioni, che aveva subito molte peripezie, era più opportuno farne oggetto di legge speciale.

Il Ministero ha aderito a questa osservazione, e quand'anche potesse presentar questa spesa in bilancio, non ha creduto fosse illegale il farne oggetto di cosa speciale.

Vi è poi un'altra considerazione a fare, ed è che qui si tratta bensì di spese che si riferiscono ad una impresa già autorizzata per legge, ma si tratta di maggiori opere, e di maggiori opere di una tal somma che costituiscono quasi un'opera nuova; quando si è obbligati di spendere la somma di lire 824,000 per maggiori opere, ben si può dire che sia questa una spesa nuova, e nasce la necessità di giustificare la domanda al Parlamento.

Se si trattasse di una maggiore spesa di poco rilievo, se l'opera dell'Isère che costa due milioni, avesse costato solo qualche centinaio di mila lire, la Commissione del bilancio non avrebbe invitato il Ministero a questa formalità, che naturalmente rende un po' più lento l'andamento degli affari. Ma trattandosi, come dico, di una somma di tanto momento, la Commissione del bilancio e con essa il Ministero hanno creduto essere necessario che questa domanda fosse sancita da una legge speciale, non fosse per altro che per provare al paese che si era esaminata la questione e disconosciuta la necessità di sottostare a questo nuovo maggior sacrificio.

Date queste spiegazioni, io credo che la Camera persisterà nell'idea che aveva manifestata la Legislatura precedente e che vorrà di questo credito fare oggetto di legge speciale, ora massime che non vi sarebbe nemmeno più motivo dell'economia di tempo, poichè già vi fu una Commissione che se ne occupò, che ha esaminato tutti i particolari di questa domanda, e se si mandasse alla Commissione del bilancio, sarebbe un nuovo lavoro a fare.

Mi rimane ancora a fare un'altra osservazione. L'ingegnere direttore dei lavori ha creduto che fosse necessario il ripartire l'intera somma di 824.000 lire in due esercizi del 1854 e 1855, supponendo e con fondamento che i lavori saranno ultimati l'anno venturo; ma avendo osservato che, quand'anche i lavori si ultimassero l'anno venturo, non sarebbero definitivamente liquidati se non nel 1856, mi pare naturale che si ripartiscano in tre esercizi.

Disgraziatamente gli esercizi del 1854 e del 1855 sono già aggravati di tante spese, che se possiamo rimandarne qualcuna ad epoca più remota, dobbiamo farlo.

Questo è il motivo per il quale ho creduto di ripartire in esercizi il credito che, a detta del distintissimo ingegnere che dirige questi lavori, avrebbe dovuto essere ripartito in due soli esercizi.

PRESIDENTE. Il deputato Gerbore ha la parola.

GERBORE, relatore. Indépendamment des motifs que la Commission a développés dans son rapport à l'appui de la

question préjudicielle qu'elle a soulevée, il en est un qui n'est pas de moindre importance, motif que j'appellerai de délicatesse. La somme en effet dont on demande aujourd'hui l'autorisation, doit être pour une bonne partie appliquée à des travaux achevés et à des dépenses consommées sur les quels la Chambre n'avait point autrement été consultée que par les inscriptions faites au budget pour ce qui concerne ce qui s'est fait depuis 1848, ou qui avaient eu leur cours complet avant cette date; or, la Chambre venant à autoriser le payement de cette somme par une loi spéciale, dans une époque où aucune liquidation définitive ne peut encore être opérée, il paraîtrait qu'elle viendrait approuver après coup toutes les opérations précédemment ordonnées, comme si l'autorisation nécessaire leur avait manqué jusqu'ici. Il est vrai que le projet de loi considère la chose comme une majeure dépense, comme une dépense excédant les prévisions de l'appréciation qui avait été faite en 1845; mais à cet égard je ne puis que répéter que la loi de 1845, en accueillant à l'État la charge du diguement, n'a plus tenu et ne pouvait plus tenir compte des appréciations faites par les premiers projets de 1827 qui faisaient relever la dépense totale du diguement à six millions approximativement, et cela pour le motif bien plausible qu'il n'y était pas du tout question de la dépense des atterrissements des gravières qui devaient être cédés aux entrepreneurs tels qu'ils étaient, pour à compte du prix des digues.

Si prévision il y a eu de l'ensemble de la dépense totale à l'occasion ou plutôt postérieurement à la loi du 20 mai 1845, ce n'a pu être qu'en voie administrative pour être à même le ministre de faire les propositions que l'article 3 ordonnait dans les budgets annuels; et s'il y a excès de dépense, ce ne peut pas être relativement à la loi qui a autorisé l'œuvre, mais uniquement par rapport aux assignations qui ont été annuellement faites. Il suit dès lors qu'il n'y a pas dépense majeure dans le sens de la loi; mais que les assignations faites au budget des exercices précédents n'étaient pas suffisantes pour conduire l'œuvre à son complet achèvement contemplé par la loi, que de nouvelles assignations sont encore nécessaires, et dans l'exercice courant et dans le prochain, pour le montant proposé de 824,261 50, assignations qui sont du ressort de la Commission du projet.

Ainsi, en conformité de sa conclusion principale, la Commission a rédigé l'ordre du jour suivant, qu'elle propose à la sanction de la Chambre:

« La Camera, considerando che le lettere patenti del 20 marzo 1847 hanno contemplato tutta la spesa relativa all'arginamento dell'Isère e dell'Arc, prescrive che la proposizione di spesa di cui si tratta sia trasmessa alla Commissione del bilancio, e passa all'ordine del giorno. »

LANZA. Il regolamento sulla contabilità (non parlo dell'ultimo, ma di quello che vigeva sotto il regime assoluto) non permetteva che si potesse intraprendere opera alcuna se prima non ne era calcolata la spesa totale, e questa ripartita sopra diversi esercizi. Questa era la regola costante che si seguiva appunto nella compilazione dei bilanci, e nello stanziamento di tutte le spese dei lavori pubblici. In egual modo si è dovuto procedere anche quando s'intraprese la grandiosa opera degli arginamenti dell'Isère e dell'Arc. Le prime lettere patenti, le quali decretavano quest'impresa, datano dal 1826. Si calcolò la spesa a circa 6 milioni, e si determinò la parte per la quale doveva concorrere lo Stato in quest'intrapresa a titolo di sussidio, e quella per cui dovevano concorrere i comuni ed i proprietari delle terre beneficate da quell'opera. Ma non potendo l'impresa essere condotta a termine

per diversi inconvenienti insorti, e principalmente per calcoli esagerati ed erronei, perchè uno dei mezzi precipui, cioè i terreni ritratti dall'incoltivamento, sopra cui faceva assegnamento la Commissione istituita per l'eseguimento di quest'opera, diede definitivamente un prodotto assai minore di quello che era stato portato in calcolo, ne seguì che il Governo si trovò quasi costretto a rifare ancora le quote che dovevano concorrere nell'eseguimento di quest'impresa, e si assunse, mediante le lettere patenti del 1845, l'incarico di ultimare quest'opera, dirci quasi a suo rischio e pericolo, assumendo a titolo di compenso la proprietà di tutti quei terreni che sarebbero rimasti all'infuori del rettifico e degli arginamenti, coll'obbligo di bonificarli, e quindi di venderli a proprio profitto.

Ma, o signori, quantunque queste lettere patenti del 1845 dichiarino che il Governo si assume di eseguire e compiere la grandiosa opera dell'arginamento dei sopracitati torrenti, tuttavia io non credo che abbia essa ciò voluto derogare alle regole stabilite per la contabilità generale dello Stato, cioè che abbia voluto statuire di andare incontro ad una spesa indefinita, senza prima calcolare a quale somma potesse presumibilmente salire questa spesa.

Diffatti, sebbene non venisse determinata questa spesa nel decreto stesso del 1845, tuttavia il Ministero il quale è particolarmente incaricato dell'adempimento di tutte le cautele che riguardano l'amministrazione pubblica delle finanze, ha immediatamente fatto procedere ad un calcolo dell'estimo di tutte le opere per completare l'impresa di questi due arginamenti, ed affidò all'ingegnere Mosca questo calcolo. L'ingegnere Mosca portava la spesa completa a lire 5,518,210.

Orà questa spesa si trova esausta, e si viene a chiedere ancora un'altra somma di ottocento e ventiquattro mila lire.

Ora io domando, tale essendo lo stato della questione, se non è questa una maggiore spesa. Si è consumato quanto era stato preveduto nel calcolo dagli uomini dell'arte ed approvato dal ministro delle finanze, cioè una somma approssimativamente dai sette agli otto milioni, si è trovato che questa somma non è stata sufficiente, e si ricorre ora per chiedere un supplemento di 800,000 lire. Non è questa, o signori, una maggiore spesa?

Io non so con qual altro nome essa si possa chiamare. Nè crediate che questa sia una quistione di parole o di pura regola burocratica; questa è una questione assai grave per le sue conseguenze.

Che cosa vorrebbe la Commissione coll'eliminazione del progetto di legge presentato dal Ministero, o della semplice parola *maggior spesa*? Vorrebbe che fosse dalla Camera sancito che, qualunque sia per essere la spesa che si richiederà per completare queste arginature e tutte le altre spese accessorie per arginare tutti i rivi e torrenti secondari che vanno a scaricarsi nell'Arc e nell'Isère, qualunque possano essere queste spese e qualunque accidente mai avvenire, che possa variarne l'entità o diminuire l'importanza e l'utilità dell'opera, tuttavia si debba fin d'ora decretare si faccia.

Supponiamo che questa spesa potesse anche salire ai 55 od ai 40 milioni, il Parlamento dovrebbe ora decretare che si spenderà questa somma unicamente perchè vi è una lettera patente del 1845, nella quale non era stabilita la spesa definitiva, ma si diceva solo che il Governo si assumeva l'incarico di ultimare quest'opera. Ma osservate, o signori, che io ho già detto che immediatamente a questo decreto del 1845 tenne dietro il calcolo fatto per cura del Ministero delle finanze in adempimento al prescritto del regolamento sulla contabilità, il quale anche fin d'allora non permetteva che si iniziasse

un'opera se prima non era conosciuta la spesa totale di quest'opera, e prescriveva le norme che si dovevano tenere perchè questa spesa fosse prestabilita con tutta la precisione possibile.

Dunque ben vedete che quel decreto non volle per nulla derogare al regolamento generale sulla contabilità. Nè si può nemmeno supporre che il Governo, il quale formò quel regolamento per impedire che si accrescessero indefinitamente le spese, oppure lo Stato s'impegnasse nell'eseguimento dei lavori senza conoscerne il costo, volesse poi con un decreto derogare a queste norme salutari del tesoro pubblico.

Questo non è nemmeno a suppersi; pertanto da quanto ho detto risulta che la spesa la quale è chiesta attualmente è una reale *maggior* spesa di un'opera la quale venne già determinata in una somma fissa; che occorre di attenersi al sistema proposto dal Ministero, di votare questa maggiore spesa per legge speciale, perchè se diversamente facessimo, noi implicitamente daremmo l'affidamento che si vuole a qualunque costo, ed in qualunque eventualità che potesse succedere nell'avvenire, fin d'ora decretare che si stanzieranno tutte le somme che si proporranno per giungere al compimento di quest'opera; cosa che io credo che si farà di fatto, ma che sarebbe imprudente che il Parlamento fin d'ora promettesse senza riservarsi il diritto di esaminare specialmente le nuove proposte che si faranno, e di accettarle o respingerle secondo la convenienza delle spese e le circostanze.

Ma si può dire che la totale spesa per ora è limitata alle 800,000 lire? A questo io risponderò che dall'esame che ho fatto della relazione dello stesso perito, l'ingegnere Mosca, risulta che la spesa non si limiterà a questa somma, che ve ne sono ancora altre di qualche rilievo, e particolarmente per ottenere l'interrimento attorno dei terreni che saranno ritratti col mezzo di questi arginamenti, come anche per l'incanalamento di certi rivi i quali precipitano nell'Isère e nell'Arc, dimodochè ben vedete che la spesa non si limiterà a questa somma.

Se fossimo sicuri che la spesa venisse chiusa con queste 800,000 lire, sarebbe quasi oziosa questa questione; ma siccome si prevede che saranno necessari ancora altri supplementi, bisogna lasciare al Parlamento la facoltà di esaminare, ogni qualvolta si domanderanno supplementi di spese, se veramente occorra ancora di continuare in quella spesa, oppure se non vi sia modo di soprassedere, od anche di non concederla. Il modo poi di praticare tale esame con maggiore garanzia è quello di una legge speciale.

Quindi io persisto perchè la Camera si attenga al metodo proposto dal Ministero, metodo il quale è consono alla legge di contabilità che abbiamo votata, e che non può essere eliminata unicamente in considerazione del decreto del 1845 relativamente ai lavori per l'arginatura dei due terreni dell'Isère e dell'Arc.

BESPIRE. En prenant la parole je justifierai d'abord la Commission de l'accusation que vient de lui faire l'honorable préopinant, soit que la décision qu'elle propose à la Chambre tendrait à charger indéfiniment l'Etat de dépenses, dont on ne connaît pas la portée.

La Commission n'a nullement demandé l'approbation d'aucune dépense quelconque, elle a seulement désiré que, conformément aux usages parlementaires, la question soit renvoyée au budget, sa véritable place, pour que la Commission du budget puisse, après examen, la comprendre dans ses prévisions.

Les motifs qui ont dirigé la Commission dans sa décision, sont le texte même, non pas d'un décret royal, comme on l'a

dit, mais des royales patentes du 20 mai 1845, titre sous lequel les lois étaient généralement alors publiées.

Or les termes de ces royales patentes sont tellement explicites qu'ils ne peuvent laisser aucun doute dans l'opinion de la Chambre. Je vais me permettre de lui lire les dispositions qui concernent cet objet :

« Art. 1. Le diguement de l'Isère et de l'Arc sera achevé aux frais de notre trésor par les soins de notre secrétairerie d'Etat des finances, et il sera pourvu de la même manière et conjointement à l'affrètement des graviers, gagnés par l'endigement sur le lit des deux torrents, et ce par les moyens les plus prompts et les plus aptes à assainir le pays et à féconder le sol.

« Art. 2. Nos finances assureront le passif et l'actif de l'entreprise, tels qu'ils existent actuellement sous l'administration de la Commission royale.

« Art. 3. Nous nous réservons d'assigner annuellement sur le budget de l'administration générale des finances les sommes qui seront nécessaires pour le prompt avancement des travaux. »

Puis les autres articles qui ne se rapportent pas à la question que nous traitons, sauf l'article 7 que voici :

« Art. 7. A la fin des travaux du diguement et de bonification des terrains, et après que la vente totale en aura été faite, il sera procédé à une liquidation générale de l'actif et du passif de l'opération.

« S'il en résulte quelqu'actif, nos finances auront droit, outre le remboursement des capitaux avancés, à un prélèvement de 5 pour cent d'intérêt par année sur le montant des sommes qui auront été avancées dans le cours de l'exécution des travaux, sans déduction de celles qui seront rentrées dans le même intervalle de temps.

« Tout excédant, s'il y en aura, sera dévolu au profit du consorce qui sera établi pour la conservation des digues, comme en l'article suivant.

« Si, au contraire, la liquidation aura pour résultat une perte, elle sera supportée, quelle qu'elle soit, par notre trésor, ne voulant pas que les contribuables puissent être recherchés pour un concours plus fort ou autre que celui auquel ils sont actuellement tenus. »

Vous voyez, messieurs, certainement qu'aucuns termes ne pouvaient être plus explicites que ceux qui sont dans cette loi.

Vous voyez que le Gouvernement s'est chargé d'acquitter la totalité des dépenses pour le diguement de l'Isère et de l'Arc, dépenses dont il ne connaissait pas alors le chiffre, puisqu'il a déclaré qu'il serait procédé à une liquidation générale de l'actif et du passif. S'il y avait un actif il se réservait de porter, outre le remboursement de ses capitaux, 5 pour cent d'intérêt; et, s'il y avait un passif, il serait supporté par le trésor afin que les contribuables ne puissent être recherchés pour un concours plus fort ou autre que celui auquel ils sont actuellement tenus.

Maintenant, messieurs, que dit la Commission? La Commission ne vous demande que l'exécution de la disposition de cette loi. Lorsque cette loi fut promulguée, le Gouvernement ne connaissait pas le montant de la dépense qu'il y avait à faire. Ainsi que l'a très bien observé l'honorable monsieur Lanza, il a fait procéder à une expertise dressée par monsieur l'ingénieur Mosca, qui a évalué la dépense à la somme de 5,918,210 12. De cette somme il reste encore disponible celle de 255,738 70. Mais cette expertise n'a eu lieu que plusieurs mois après la promulgation de la loi du 20 mai 1845, soit en août suivant.

Le Gouvernement avait réparti cette somme sur les différents budgets, depuis 1845 à 1850.

Il reste une autre somme à y ajouter, évaluée aujourd'hui à 824,261 50, somme qui pourra bien ne pas être la dernière, comme l'a fort bien dit monsieur Lanza, car monsieur l'ingénieur Mosca n'a présenté qu'un état approximatif des dépenses à faire.

Il y a cependant lieu de croire que les dépenses n'excéderont pas cette somme ou du moins ne l'excéderont pas de beaucoup.

Aujourd'hui la Commission vous dit: cet article du projet c'est l'exécution d'une loi précise, et déjà régulièrement appliquée en ce qui concerne l'endigement. Elle demande donc que cette somme soit renvoyée à la Commission du budget, et c'est par ces motifs et pour l'application exacte des vrais principes, qu'elle propose à la Chambre l'acceptation de la question préjudicielle et l'adoption de l'ordre du jour qui lui est proposé, ordre du jour qui sauvegarde tous les intérêts, puisque ce sera la Commission du budget qui, dans chaque cas, sera appelée à voter les dépenses nécessaires.

LANZA. Non risponderò che con un semplice esempio a quanto ha detto l'onorevole Despine per sostenere la proposta della Commissione, cioè che si debba mandare alla Commissione del bilancio questa proposta, questo stanziamento, invece di votarlo con una disposizione speciale di legge.

Egli dice che nelle lettere patenti del 1845 chiaramente il legislatore dispose che si dovesse compiere l'esecuzione dei lavori sui torrenti dell'Arc e dell'Isère a spese dello Stato, che quindi non si debba badare più alle spese future, perchè implicitamente sin d'allora ha decretato che qualunque siano queste spese si debbano stanziare in bilancio senza più esaminarle; questa è la tesi che sostiene l'onorevole Despine.

Io aveva sin dalla prima volta che presi la parola osservato che non poteva sostenersi tale proposta, anche avuto riguardo al sistema di contabilità che vigea nel Governo assoluto, e che non era probabile, direi quasi nemmeno possibile, che il Re avesse voluto derogare ad una legge di tanta importanza come era quella sulla contabilità generale dello Stato, per questo caso speciale, e tanto meno non esistendo motivi speciali; chè se vi fossero motivi speciali, certo che noi li prenderemmo in considerazione anche al presente, ma, come dicevo, speciali motivi non vi erano allora, e non vi sono al presente.

Se mai si tenesse per buona la opinione dell'onorevole Despine, che non si dovesse considerare come maggiore spesa lo stanziamento ora proposto relativamente alle opere dell'Arc e dell'Isère, la stessa cosa si dovrebbe dire di tutte le grandi opere intraprese dallo Stato; anche nelle lettere patenti del 1845, se non erro, in cui si decretava la costruzione di una grande linea ferrata si diceva che questa sarebbe stata impresa e compiuta dal Governo.

La somma calcolata in allora per siffatta costruzione non fu bastevole; nulladimeno il ministro dei lavori pubblici si stimò in debito di chiedere alla Camera nella categoria delle maggiori spese le somme occorrenti di mano in mano che ne sorgeva il bisogno. Ciò posto, se rispetto alla strada ferrata dianzi menovata le lettere patenti del 1845 fossero state interpretate nel modo che lo sono ora dall'onorevole Despine riguardo all'arginamento dell'Arc e dell'Isère, ne scenderebbe la conseguenza che il Ministero doveva solo portare in bilancio la spesa occorrente, e la Camera votarla senza più indagare se fosse o no necessaria.

Non comprendo poi come la Commissione tolga a sostenere con tanta tenacità la questione pregiudiziale se il suo intendimento non fosse quello di impegnare sin d'ora il Parlamento a votare qualsivoglia somma possa ancora occorrere per con-

durre a fine quest'opera; se lo scopo della Commissione non è quello che pe' anzi ho additato, non iscorgo la ragione per cui essa insista nella questione pregiudiziale e non si arrenda al progetto del Ministero.

CHEVAL. Je crois que l'honorable député Lanza est dans l'erreur. Quand il s'agit du diguement d'une rivière, d'un torrent, les dépenses doivent être faites incontinent. Si l'on diffère quelque peu, les dommages augmentent d'une manière progressive. Des visites d'ingénieurs se succèdent sans terme, mais l'œuvre ne se fait jamais et des terrains considérables sont enlevés. C'est alors empirer la condition des riverains et du Gouvernement; c'est doubler et tripler les dépenses; c'est se livrer à l'imprévu. Des eaux qui se déplacent brusquement, qui errent tantôt à droite, tantôt à gauche, demandent un endiguement immédiat.

A l'appui de ce que j'avance, je dirai ce qui a eu lieu dans mon pays.

Depuis 50 ans, les ingénieurs s'y promènent et rien ne s'y entreprend; on se borne à prélever des contributions pour l'endiguement et c'est là tout. Les fonds sont appliqués ailleurs. C'est une véritable confiscation de biens. Est-il donc permis d'appliquer à un endiguement étranger ce qui a été payé pour notre endiguement propre, et cela au mépris d'une ordonnance de Charles-Félix, qui indiquait trois points sur lesquels les travaux seraient commencés simultanément: Cluses, Sallanches et Bonneville? Eh bien! au mépris de cette volonté royale, au mépris de la parole donnée, les contributions des hauts Faucigniens ont été données à ceux du bas Faucigny!

Comme excuse, on a allégué l'assentiment du Conseil provincial et du Conseil divisionnaire. C'est là une allégation dérisoire. Je répondrai que, dans ma localité il n'y a aucun représentant soit dans l'un, soit dans l'autre de ces deux Conseils, et cela par suite de la défectuosité de la loi, qui admet le scrutin de liste, en sorte que des individus, qui auraient des intérêts opposés aux nôtres, sont précisément ceux qui votent pour un endiguement qui nous est contraire et qui est tout à leur bénéfice.

Je demanderai si les deux Conseils précités ont le droit de disposer du bien d'autrui, d'infirmer la loi royale. Il y a là un manque absolu de moralité.

Par suite de l'envasement des eaux, l'émigration, dans mon pays, s'est doublée, triplée. Des terrains ont été complètement submergés et des familles entières, livrées à la plus grande misère, ont dû s'expatrier.

Qu'on me prouve donc si cela est légal, s'il n'est pas urgent de mettre un terme à un pareil état de choses. N'oublions pas que la moralité doit toujours accompagner les actes du pouvoir, et que c'est un devoir de flétrir les confiscations de biens, toute prévarication quelconque.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

CHEVAL. Vous la demanderez tout à l'heure. (*ilarità*)

Par suite de la négligence de monsieur le ministre, les rivières débordent d'une manière prodigieuse, les dommages s'augmentent tellement, qu'en définitive le Gouvernement devient lui-même le fauteur du mal; rien ne serait plus légitime que de le rendre responsable des dommages causés.

Il arrive encore un autre inconvénient: c'est que les enchères s'établissent dans nos montagnes, où les fortunes sont médiocres, sur une échelle tellement large, que les propriétaires ne peuvent y intervenir. Si les enchères se donnaient sur une échelle plus bornée, tous les propriétaires pourraient

y concourir, tandis qu'avec le mode actuel, il est impossible que les communes intéressées puissent y participer.

Un autre abus c'est que, lorsque des individus lésés veulent eux-mêmes endiguer la rivière, l'administration leur dit: je ne veux pas. Or, je demande, empêcher un propriétaire de protéger son terrain, lui empêcher son argent et ne vouloir, avec cela, rien lui accorder, est-ce de la justice? A mon avis c'est un non-sens.

J'ai le droit de demander qu'on fixe enfin une somme quelconque pour cet endiguement ou, différemment, qu'on laisse au moins aux propriétaires la faculté de les endiguer eux-mêmes.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non risponderò certo alle declamazioni dei precopinante, le quali nulla hanno a che fare col soggetto della presente questione; io mi limiterò a fargli osservare che se i lavori di Sallanches non sono fatti non è colpa dell'amministrazione.

Vi sono in questo recinto altri deputati di quelle provincie i quali sanno con quale equità e ponderato studio fu fatta la ripartizione dei fondi che si allogano dai vari corpi morali, e delle somme che come concorso nell'arginamento dell'Arve dava lo Stato a quella porzione dell'arginamento stesso che era superiore, e la quale certamente non poteva essere la prima ad eseguirsi, perchè è uno dei principali canoni di una buona regolazione dei fiumi quello di non mai cominciare dalla parte più alta.

Quando le parti inferiori furono alquanto avanzate, si è pensato anche alle parti superiori. Dirò anzi che uno dei difetti, e la principalissima cagione per la quale l'arginamento dell'Arve non ha avuto quel successo che se ne poteva sperare, è di aver troppo sollecitamente anticipato le opere superiori, dimenticando quella dei tronchi inferiori.

CHEVAL. Domando la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Quando si venne a concretare il pensiero di tale arginamento e si raccolsero i fondi occorrenti, se ne compilò il progetto dall'ingegnere della provincia, distinto per capacità e zelo grandissimo. Quando questo progetto approvato dal Congresso permanente ed assentito dai Consigli che dovevano sopportarne la spesa principale col concorso dello Stato era già intrapreso, allora sorse il comune di Sallanches, protestando che ad esso non accomodava tale progetto, e che ne voleva assolutamente un altro.

La questione consisteva in che si era stabilito un sistema d'argini ortogonali, sistema più economico che non l'arginamento continuo desiderato dagli abitanti di Sallanches. Malgrado che il lavoro fosse già appaltato sulla base suddetta, contro la quale non era da principio sorta alcuna opposizione, il comune di Sallanches avendo insistito nella sua domanda, si sono fatte esaminare nuovamente le cose, ed il Congresso permanente dichiarò che l'opera, quale era stata divisata non solo ma anche appaltata, poteva tranquillizzare perfettamente gli abitanti di quelle località a difesa delle quali era dessa diretta.

Osservava però non doversi impedire al comune di Sallanches di fare anche degli argini continui sempre quando fosse disposto a sopportarne la maggiore spesa.

Allora io rappresentai all'intendente della provincia come fosse a deplorarsi che in questo stato di cose, mentre dopo tante questioni e tanta insistenza si era pervenuto ad avere un progetto compiuto, si erano appaltati ed intrapresi i lavori, sorgessero in allora difficoltà che probabilmente avrebbero condotto ad un ritardo grandissimo e fors'anche all'impossibilità di seguire quell'opera coi fondi limitati che si avevano

disponibili. Ciò non ostante se il comune di Sallanches insistesse nella sua opposizione ed intendesse di volere adottare un altro progetto, io dichiarava apertamente che la parte di concorso assegnatagli dal Governo essendo proporzionata alla spesa di un progetto da tutti gli uomini tecnici riconosciuto conveniente, non si poteva aumentare, e che in conseguenza ove si impegnassero maggiori spese dovrebbe il comune sostenerle in proprio. Soggiungevo inoltre doversi badare a far fronte ai compensi che avesse potuto chiedere giustamente l'appaltatore. Il comune non si appagò di queste ragioni, e fece allestire un progetto. Questo fu presentato al Congresso permanente, il quale sostanzialmente osservò che gli argini contigui che si volevano sostituire agli altri erano progettati con un profilo così meschino, erano portati a così poca profondità sotto l'alveo, da lasciare serio timore che potessero lungamente mantenersi massime all'evenienza di piene, e che perciò succedesse ciò che avvenne in altri luoghi, che cioè tratti di argini continui, costrutti in rettilineo, alla prima piena furono incassati ed infossati, e si dovettero nuovamente ristabilire.

Ciò malgrado io, lungi dal far opposizione in queste circostanze, come sempre quando vedo insistenza a volere spendere danari più in un modo che in un altro, non ho fatto che rappresentare queste osservazioni tecniche, lasciando libero il comune di adottare il partito che avrebbe desiderato, colla sola avvertenza però che l'amministrazione non avrebbe dato sussidio maggiore di quello che era proporzionato al costo delle opere state dapprima decretate per l'intero arginamento.

Il comune avendo fatto redigere il progetto da un altro ingegnere, ed avendo persistito a proporlo, io l'ho fatto approvare. Non vedo dunque a qual proposito si facciano ora tutti questi reclami allegando che si fissarono prezzi troppo alti e tali che spaventarono gli interessati distogliendoli dal fare le opere che avrebbero assunte se i prezzi fossero stati più moderati.

Ma i prezzi, dirò al preopinante, sono corrispondenti al sistema delle opere che si vogliono eseguire. Io credo che sarebbe ingannare gli interessati fissando un prezzo che rappresenti una spesa limitata per indurli a sopportarle, e poi quando sono impegnati in questa spesa, di mostrargli la necessità di aumentarla.

Se i signori di Sallanches che hanno scelto un ingegnere in cui hanno confidenza ritengono assolutamente che quest'opera riuscirà, la facciano; io desidero loro il miglior successo.

DESPINE. J'ai demandé la parole pour répondre à l'honorable monsieur Lanza.

Je crois que l'exemple des chemins de fer, par lui allégué, prouve plutôt contre son opinion qu'en sa faveur; car les dépenses du chemin de fer ne forment pas l'objet d'une loi spéciale, mais simplement d'une question de budget. Comme le budget des chemins de fer est divisé en catégories, selon les ouvrages à exécuter, si le chiffre de chaque catégorie est dépassé, c'est alors une *maggiore spesa*, et il faut nécessairement, en conformité de la loi, l'intervention du corps législatif pour l'approuver.

Le cas n'est pas ici le même, car il n'y a pas eu de chiffre primitif déterminé.

La Commission, au reste, n'a voulu que poser une question de principe. Elle a cru devoir la maintenir, non pas pour lier le Parlement, mais au contraire pour lui laisser toute liberté d'action dans la discussion des dépenses soit pour le passé, soit pour l'avenir. Elle a soumises observations à la Chambre; la Chambre a entendu les motifs pour lesquels elle croyait qu'une nouvelle loi n'était pas nécessaire. Elle a, en consé-

quence, eu l'honneur de proposer son ordre du jour. Si la Chambre croit devoir l'adopter, la Commission en sera bien aise, si au contraire la Chambre croit plutôt devoir voter une loi spéciale, la Commission s'en rapporte à sa décision.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Chenal, ma gli raccomando di tenersi strettamente all'argomento che è in discussione.

CHENAL. Je crois devoir répondre aux observations faites par monsieur le ministre. C'est ici une question de fait personnel.

PRESIDENTE. Si vous parlez pour un fait personnel, je vous l'accorde.

CHENAL. C'est pour un fait personnel. Monsieur le ministre a dit que je me suis abandonné à des déclamations. Si monsieur le ministre des travaux publics voulait bien se convaincre qu'il y a dans mon pays de malheureux réduits par les torts de l'administration à la plus profonde misère, il trouverait que ce que j'ai dit n'a rien de déclamatoire; si monsieur le ministre avait dans ma localité une campagne qui eût été moitié en tout entière enlevée par les eaux, il reconnaîtrait toute la justesse de mes plaintes, et il y applaudirait.

Est-ce que les ingénieurs auraient par hasard été institués pour faire des parties de plaisir aux dépens des malheureux? Rien de plus naturel que ces derniers se plaignent amèrement.

Encore une fois, l'œuvre de Charles-Félix ne peut être violée de par le bon plaisir de monsieur le ministre qui n'a le droit de donner à Paul ce qui est à Pierre.

En Angleterre, le Parlement aurait regardé cela comme un véritable abus de pouvoir, comme une confiscation de biens, et chaque individu lésé aurait eu le droit d'attaquer par devant les tribunaux monsieur le ministre, et de le faire condamner *in proprio* pour les dommages causés. (Si ride)

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io nego assolutamente che il Ministero abbia commesso gli abusi allegati dal preopinante, e mi dichiaro pronto ad ogni momento di render conto del mio operato anche davanti ai tribunali se occorre, certo e sicuro qual sono del fatto mio in questo caso più che in qualsiasi altro.

Il comune di Sallanches, secondo la distribuzione fatta della quota di concorso, ne ha avuto la sua parte; se esso si lagna di questa distribuzione io non ne ho colpa, non potendo essere responsabile di quello che hanno fatto i Consigli componenti il consorzio.

Quanto al Governo, ripeto che le somme di concorso furono distribuite egualmente in proporzione dei lavori che si dovevano fare; se il comune insiste per fare altri lavori, io non gli tolgo certamente il sussidio, ma nemmeno posso aumentarlo a danno degli altri comuni. Del resto sono presenti i deputati del Faucigny, i quali potranno dire se veramente venne fatto il preteso sforno o cattivo uso dei fondi destinati alla regolazione dell'Arve.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione. Esso è così concepito:

« La Camera considerando che le lettere patenti 20 maggio 1847 hanno contemplato tutta la spesa relativa all'arginamento dell'Isère e dell'Arve, prescrive che la proposizione di spesa di cui si tratta sia trasmessa alla Commissione del bilancio, e passa all'ordine del giorno. »

(La Camera non adotta.)

Si passa così alla discussione generale del progetto.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io dichiaro di accettare la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Louaraz.

LOUARAZ. C'est à juste titre, messieurs, que le projet du Ministère a qualifié de *grandiose* l'entreprise du diguement de l'Arc et de l'Isère; car, en réalité, elle est grande autant sous le point de vue moral, que sous le point de vue physique; et elle est grande sous l'aspect de l'avenir, encore plus que sous l'aspect du présent.

Il a fallu, messieurs, un sublime effort de génie et de courage pour oser disputer à deux torrents, grossis par tant d'autres, une vallée tout entière. Avant d'en venir à bout, on a été dans l'obligation de disperser des millions. S'il n'est pas réservé à la génération qui a conçu le projet et l'a mis en exécution d'en recueillir les principaux avantages, elle en aura du moins toute la gloire, pendant que les bénéfices de la chose seront dévolus presque en entier aux générations à venir, qui ne manqueront pas, dans ces heureuses contrées, de bénir chaque jour la mémoire de leurs pères et de leurs magnanimes souverains.

La petite vallée de l'Isère, que nous avons diguée, va se joindre à la grande vallée du Grésivaudan, au fond de laquelle se trouve situé Grenoble, et qui est, sans contredit, l'une des plus belles, des plus riantes et des plus riches vallées de la France. Celle-ci, suivant les apparences, a tiré son nom de chez nous; car, dans l'ancien langage, le mot *vaudan* étant synonyme de *vallée*, celui de *Grésivaudan* ne signifie pas autre chose que *vallée de Grésy*. Or, Grésy est un antique bourg gisant tout près de l'Isère, entre Albertville et Montmélian. C'est donc notre pays qui a eu l'honneur de donner son nom à la vallée dont nos voisins s'enorgueillissent avec tant de raison.

Mais ce qui vous surprendra davantage, messieurs, c'est que ces voisins, qui ordinairement prennent l'avance sur nous toutes les fois qu'il s'agit de créer quelque chose de grand et d'utile, se soient, dans cette circonstance, laissés devancer par un petit Etat tel que le nôtre! La chose vous paraîtra presque incroyable: rien n'est plus vrai pourtant.

Si, étant à Grenoble, vous montez au fort de la Bastille, auteur duquel la France a dépensé, depuis 1825, des millions aussi pour faire de cette ville une place de guerre des plus respectables, vous découvrez le cours de l'Isère jusques fort au loin, et cette rivière, pour arriver sous vos pieds, se déroule dans la plaine, semblable au serpent qui trace, dans sa marche, un interminable lacet. Après être revenu du sentiment d'admiration qu'inspire le coup d'œil enchanteur d'une plaine qui se prolonge en ligne droite jusqu'à Montmélian, pour, de là, se replier vers Albertville, la première chose qu'on se demande, c'est pourquoi on a permis jusqu'ici à l'Isère vagabonde d'absorber autant de terrains dans son cours, quand il serait si facile de l'encaisser dans un canal au milieu de la vallée; car, non-seulement l'agriculture y gagnerait, mais encore le commerce et l'industrie, au moyen de la plus prompte expédition des marchandises qui, de la Savoie, arrivent journellement à Grenoble par bateaux ou par radeaux; telles, par exemple, que nos bois, nos planches, plateaux, fontes, etc.

Il est vrai de dire que, depuis bien longtemps, il est question de diguer l'Isère en France, comme on l'a fait en Savoie. Ce n'est que la diversité de tant d'intérêts à concilier dans une vallée aussi populeuse que celle du Grésivaudan, qui ait pu faire ajourner l'entreprise. Mais, aujourd'hui, l'initiative que nous avons prise nous-mêmes va forcer nos voisins à nous imiter; car, à la suite de nos travaux, qu'est-il arrivé, messieurs?

Il est arrivé que, depuis que notre digue est établie en amont de la vallée de l'Isère, l'impulsion plus forte imprimée aux eaux dans un lit plus resserré, tracé en ligne droite, a

poussé chez nos voisins une si prodigieuse quantité de sable et de gravier, que, avec le temps, le lit de la rivière s'est haussé, dans presque tout son parcours, de manière à la faire déborder tous les ans et à lui faire envahir les fonds avec leurs récoltes.

Par suite de ces désastres, dus uniquement à nos faits et œuvres, des terrains des plus précieux, qui étaient consacrés, chaque année, à la culture du chanvre, qui est la culture principale du Grésivaudan, ont été littéralement annihilés. Aussi, il n'est pas de jour que les cultivateurs désolés de cette belle contrée ne prononcent quelque malédiction contre nos ingénieurs, qui leur ont apporté tant de maux! Mais heureusement qu'ils peuvent y porter remède. Qu'il fassent comme nous, et, avec le temps, ils trouveront d'amples compensations aux afflictions du moment!

Je demande pardon à la Chambre d'avoir, un instant, distraité son attention du sujet qui doit nous occuper ici. Je ne l'ai fait que pour lui faire bien connaître tous les intérêts qui s'y rattachent, tant au dehors qu'au dedans, et pour lui faire mieux comprendre qu'il n'y a rien à gagner du voisinage d'un torrent, tant qu'on ne l'a pas bridé convenablement. Est-ce que, dans ces dernières années, il n'est pas arrivé à l'Isère de faire irruption derrière ses digues, et de ravager en aval toutes les récoltes, jusqu'au pont de Montmélian?

Après cette petite digression, je reviens à la question.

On trouvera, peut-être, qu'on a dépensé beaucoup trop d'argent, le long de l'Arc et de l'Isère, pour les résultats qu'on en a obtenus.

C'est vrai, et j'en conviens franchement; mais on conviendra aussi avec moi que les résultats obtenus ne sont rien à côté des résultats à venir, lesquels sont incalculables.

Dans une entreprise aussi colossale que celle-là, il était impossible à la sagacité humaine la plus développée d'assigner d'avance une juste limite à la dépense à faire. Autre chose, messieurs, d'avoir à construire des édifices où tout, jusqu'à la dureté de la pierre à employer, peut se calculer, et autre chose, d'avoir à lutter contre la furie des éléments. Il est arrivé là ce que nous voyons arriver journellement dans toutes les entreprises aventureuses, telles, par exemple, que les chemins de fer. Ainsi, celui de Gênes avait été évalué dans le principe à environ 45,000,000, et on y a dépensé en réalité une centaine de millions. D'après ce, est-il bien étonnant que le diguement de l'Arc et de l'Isère, d'abord estimé par les hommes de l'art à six millions et demi, se soit en définitive élevé à deux millions de plus?

Ces conséquences, on est condamné à les subir. Tel est aujourd'hui l'état des choses, que nous ne pouvons changer en rien les déterminations du passé. Or, les lois, les lettres patentes, comme les contrats qui sont intervenus jusqu'ici, sont tout autant de faits accomplis qui doivent être religieusement respectés; et, à supposer que l'excédant de dépense fût encore plus fort qu'on ne l'a évalué, nous ne devrions pas, pour cela, hésiter un seul instant à l'allouer: car, ne perdons pas de vue, messieurs, que l'Etat a pris l'engagement formel de compléter tous les travaux à ses frais; qu'en différant de mettre la dernière main à son ouvrage, il s'exposerait fort gratuitement à perdre plus qu'on ne pense; et qu'étant propriétaire, à concurrence de plus de mille journaux, des délaissés de l'Isère, plus tôt ces délaissés seront atterris, plus tôt ils profiteront au trésor.

Il en sera de même des autres terrains; plus vite ils seront bonifiés et plus vite aussi ils seront soumis à des impôts de toute nature en faveur du fisc.

Une circonstance, à ne pas en douter, qui ajoutera singulière-

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1854

rement à la valeur de toutes ces propriétés, ce sera l'établissement du chemin de fer de *Victor-Emmanuel*, chemin que la Savoie, après bientôt un an de vaine attente, désespère presque de voir se commencer. Ah! si ce chemin eût été mis en projet il y a vingt ans, tant de malheureux propriétaires, qui ont préféré abandonner leurs terrains plutôt que de payer des taxes au-dessus de leurs forces, auraient agi tout autrement qu'ils n'ont fait! Mais oublions le passé pour régler le présent et préparer l'avenir.

Ainsi que je l'ai dit dès le début de ce discours, l'opération du diguement est une opération entièrement de sacrifices pour la génération actuelle, qui aura à en supporter tous les inconvénients, tels que la dépense et les mortalités qui, pendant de longues années, seront l'inévitable conséquence des atterrissements, tandis que ceux qui viendront après nous seront appelés à jouir heureusement de nos travaux, de nos privations et de nos misères.

Je vote donc pour ce projet de loi, tel qu'il a été modifié par la Commission, et je me plais à penser que toute la Chambre ne fera qu'une avec la députation de Savoie pour le voter avec nous.

LANZA. Parmi che se dalla legge venisse tolta la parola *maggior spesa* non vi sarebbe più alcuna ragione di stanziare questa somma con un progetto di legge speciale.

PRESIDENTE. Se ella crede, si potrebbe rimandare quest'osservazione alla discussione degli articoli.

LANZA. Ora è già fatta. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo più la parola sulla discussione generale, interrogherei la Camera se intenda pas-

sare alla discussione degli articoli, ma essa non è più in numero.

PROGETTI DI LEGGE: 1° SULLA TARIFFA POSTALE. 2° UFFICI POSTALI AMBULANTI SULLA FERROVIA DA TORINO A GENOVA.

D'ARBOREDDA, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1029.)

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto per lo stabilimento d'uffici postali ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1026.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo ad una maggiore spesa per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc;
2° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge per maggior spesa destinata all'arginamento dell'Isère e dell'Arc — Emendamento del deputato Lanza all'articolo 1 — Osservazioni dei ministri delle finanze, e dei lavori pubblici, e dei deputati Gerbore relatore, Menabrea, Carquet, Di Revel, Michelini G. B. e De Viry — Approvazione dell'articolo 1 emendato e del 2 — Votazione ed approvazione dell'intero progetto — Relazione di petizioni — Appello nominale.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni ultimamente pervenute alla Camera.

5285. Nicolini Vincenzo, notaio, da Saluzzo, notata la convenienza che il Codice di procedura civile venga quanto prima promulgato in modo definitivo, espone alla Camera alcune sue considerazioni intorno al medesimo.